SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%. In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1989, n. 55.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattatto tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TRATTATO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA PER LA CREAZIONE DI UNA RELAZIONE ASSOCIATIVA PARTICOLARE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina,

ispirate ai valori comuni di libertà, democrazia, progresso sociale, che animano i loro popoli;

solennemente constatando che il consolidamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica Argentina rappresenta un fattore di rilievo essenziale per una nuova fase politica nell'America Latina ed è condizione permanente dell'espansione delle relazioni tra i due Paesi;

desiderose di rafforzare ed approfondire i rapporti speciali tradizionalmente esistenti tra i due Paesi e di imprimere ad essi un rinnovato impulso quantitativo e qualitativo;

convinte che il mantenimento della pace e della stabilità internazionali, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine economico più giusto possono ricevere un notevole contributo dall'individuazione e dall'esempio di modelli originali di collaborazione tra Paesi appartenenti ad aree geografiche diverse e che si confrontano con problemi di sviluppo differenziati;

motivate dalle proprie esperienze storiche che hanno dimostrato come lo sviluppo economico, il progresso sociale, i rapporti culturali ed educativi, la ricerca scientifica, l'ammodernamento tecnologico contribuiscono in maniera decisiva al consolidamento delle istituzioni democratiche;

consapevoli che l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea da un lato e quella dell'Argentina all'America Latina dall'altro le impegnano nella costruzione di strutture regionali di integrazione suscettibili di contribuire efficacemente al rafforzamento di legami di cooperazione ed all'apertura tra le rispettive aree;

convinte che il sentimento di antica e profonda solidarietà esistente fra i due Paesi possa trovare un quadro di riferimento permanente ed organico, articolato in una serie di strumenti originali e concreti;

considerata l'esigenza di completare con un accordo di carattere generale quanto già disposto in virtù di accordi specifici in materia politica, economica, finanziaria, industriale, culturale e di cooperazione tecnica e di altre intese attualmente in vigore o che si pongano in essere sulla base di questo Trattato;

in considerazione della Dichiarazione del 30 aprile 1987 che sottolinea la volontà di stabilire una relazione associativa di carattere particolare tra l'Italia e l'Argentina in ragione della comunanza di sangue e di cultura, ed auspicando che questa esperienza abbia carattere innovativo nelle relazioni tra i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo ed un effetto favorevole nel contesto Nord-Sud;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

I rapporti politici, sociali, economici, industriali, finanziari, culturali, di cooperazione allo sviluppo, tecnologici e scientifici tra i due Paesi saranno basati su un principio associativo con l'obiettivo di pervenire a particolari forme di collaborazione, scambio di informazioni, semplificazione di procedure e complementarietà, attraverso strumenti bilaterali appropriati, secondo le modalità e i termini previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2.

Il principio di cui all'articolo 1 troverà applicazione compatibilmente con gli impegni internazionali di ciascuno dei due Paesi.

Le decisioni di ciascuna delle Parti dovranno — per quanto possibile — ispirarsi a rafforzare la realizzazione di programmi congiunti. Allo stesso criterio si ispireranno anche le decisioni delle due Parti che potranno comprendere: la fornitura di impianti, macchinari e servizi; il trasferimento di risorse, tecnologie, conoscenze scientifiche e tecnico-scientifiche; la realizzazione di investimenti; la concessione di crediti applicabili all'acquisto di beni e servizi della parte che concede il credito; l'aggiudicazione e assegnazione diretta di progetti e contratti che siano oggetto di finanziamento agevolato quando quest'ultimo sia concesso in base alla legislazione nazionale sulla cooperazione allo sviluppo vigente nello Stato che concede il finanziamento; e qualsiasi altra forma di collaborazione in tutti gli altri settori ritenuti dalle due Parti prioritari per lo sviluppo e la modernizzazione tecnologica.

Le due Parti si impegnano ad utilizzare enti ed istituti esistenti ed a creare se necessario enti ed istituti congiunti per la ricerca e la realizzazione di progetti utili allo svilippo dell'economia con il compito anche di facilitare le procedure relative alla loro esecuzione.

Le due Parti si impegnano altresì ad orientare le loro Amministrazioni pubbliche nel senso di facilitare il lavoro di detti enti ed istituti.

ARTICOLO 3.

Le due Parti si impegnano, nell'ambito dei processi di integrazione regionale a cui esse partecipano e che intendono risolutamente incoraggiare come garanzia di pace e di interdipendenza e come itinerario obbligato verso un ordinamento internazionale più giusto, a favorire il dialogo fra le due aree di appartenenza.

Esse si propongono altresì di adottare nel contesto delle istituzioni internazionali e regionali atteggiamenti coerenti con lo spirito del presente Trattato, adoperandosi attivamente per facilitare l'individuazione di soluzioni appropriate quando siano coinvolti interessi particolari di ciascuno dei Paesi firmatari.

ARTICOLO 4.

I diritti e interessi dei cittadini di una delle Parti che in virtù della relazione associativa particolare si trasferiscano per svolgere compiti nel territorio dell'altro Stato contraente saranno tutelati dagli accordi in vigore tra le Parti o che queste decidano di stipulare in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza sociale, assistenza consolare, stato civile, sport e altri settori.

ARTICOLO 5.

Le due Parti favoriranno la creazione delle condizioni adeguate per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per stimolare gli investimenti di capitali da parte di investitori di uno Stato contraente nel territorio dell'altro, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali accrescendo la prosperità di entrambe le Parti.

Ciascuno Stato contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti pubblici e privati dell'altro. Ciascuno Stato contraente garantirà che la gestione, il mantenimento, l'uso, il trasferimento di utili ed il rimpatrio degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altro Stato contraente non siano pregiudicati da misure ingiustificate o discriminatorie.

In tale contesto, le imprese miste (*joint ventures*) nel settore delle piccole e medie imprese sono tra gli strumenti più idonei a dare rinnovato impulso alla collaborazione economica tanto nell'ambito bilaterale come anche in quello delle rispettive aree di integrazione.

Nello stesso spirito le due Parti favoriranno l'ingresso ed il soggiorno nel loro territorio di cittadini argentini ed italiani compatibilmente con le esigenze dei rispettivi mercati del lavoro e senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla loro appartenenza alle rispettive organizzazioni regionali.

ARTICOLO 6.

La importazione di tutte le attrezzature e beni di capitale di origine italiana per la realizzazione di progetti di sviluppo da attuare in adempimento del presente Trattato, sarà esente dal pagamento di diritti di dogana e di importazione, quando tali importazioni godano di finanziamenti a condizioni agevolate ai sensi della legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo.

ARTICOLO 7.

Le due Parti, desiderose di incrementare la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, promuoveranno la creazione del Club Tecnologico Italia-Argentina che permetterà l'avvio di azioni congiunte di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento a quelle che comportino l'espansione dell'attività produttiva.

ARTICOLO 8.

Le due Parti, convinte della necessità di pervenire a forme di collaborazione e diffusione di attività in materia culturale che permettano di consolidare le istituzioni democratiche in Argentina, si impegnano ad adottare tutte le possibili misure atte a favorire tali scopi.

Le due Parti favoriranno la formazione, l'aggiornamento e lo scambio di docenti delle rispettive lingue nelle scuole di ogni ordine e grado e porranno in atto misure tendenti ad una maggiore diffusione della lingua spagnola in Italia e della lingua italiana in Argentina.

Entrambe le Parti favoriranno la conclusione di accordi interuniversitari e fra altre istituzioni di studi superiori e di ricerca. Si impegnano inoltre ad esaminare la possibilità di riconoscere i titoli finali di studio rilasciati dalle scuole, istituti, università ed altre istituzioni di studi superiori e di ricerca dell'altra Parte.

Si adotteranno anche misure atte a favorire la diffusione dell'immagine di una delle Parti nel territorio dell'altra per mezzo della stampa e altri mezzi di comunicazione ed a promuovere la traduzione e la diffusione di libri italiani in Argentina ed argentini in Italia.

ARTICOLO 9.

È istituito un Segretariato Permanente composto da 4 alti funzionari di ciascun Paese e dai loro supplenti, designati dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Tale Segretariato sarà presieduto alternativamente, per un anno, dal funzionario di rango più elevato designato dal Ministro degli Esteri della Repubblica italiana e per il successivo dal funzionario di rango più elevato designato dal Ministro degli Affari Esteri e Culto della Repubblica argentina.

Il Segretariato avrà il compito di prendere in esame l'andamento dell'applicazione del presente Trattato e le altre materie connesse che le due Parti ritengano di affidargli.

Compito del Segretariato sarà altresì individuare procedure amministrative rapide e semplificate per la realizzazione delle iniziative concordate nelle istanze competenti.

Il Segretariato presenterà, periodicamente, una relazione alle due Parti sullo stato di attuazione delle decisioni già adottate e sulla programmazione e elaborazione di nuove iniziative.

ARTICOLO 10.

Le Commissioni Miste italo-argentine previste dall'Accordo culturale del 12 aprile 1961, dall'Accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria del 12 giugno 1979 e dall'Accordo di cooperazione tecnica del 30 settembre 1986, riunite di preferenza congiuntamente, esamineranno, tra l'altro, le indicazioni del Segretariato Permanente.

ARTICOLO 11.

Le due Parti confermano, per quanto riguarda le consultazioni politiche, quanto concordato con il Memorandum dell'11 marzo 1985, che fa parte integrante del presente Trattato.

ARTICOLO 12.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 del Memorandum di cui all'articolo precedente, per dare impulso allo sviluppo delle relazioni previsto nel presente documento, si realizzeranno, con frequenza se possibile annuale, alternativamente in Italia ed in Argentina, riunioni di vertice fra il Presidente della Nazione argentina e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, accompagnati dai Ministri degli Affari Esteri.

ARTICOLO 13.

La data, l'ordine del giorno dei lavori e la composizione delle delegazioni delle riunioni di vertice e della Commissione Mista congiunta saranno concordate per via diplomatica.

Di mutuo accordo potranno essere convocate riunioni straordinarie.

ARTICOLO 14.

Le due Parti favoriranno incontri periodici tra Delegazioni dei rispettivi Parlamenti e tra le Commissioni parlamentari competenti per specifiche materie.

ARTICOLO 15.

Per l'esecuzione delle attività previste dal presente Trattato, le Parti potranno concludere accordi complementari.

ARTICOLO 16.

Le due Parti si impegnano a determinare idonee procedure atte a facilitare l'attuazione del presente Trattato.

ARTICOLO 17.

Il presente Trattato entrerà in vigore nella data in cui le Parti scàmbieranno gli strumenti di ratifica.

Fatto in Roma il 10 dicembre 1987,

in due originali, rispettivamente nelle lingue italiana e spagnola, facenti entrambi fede.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana

GIOVANNI GORIA

Il Presidente
della Repubblica argentina

RAUL R. ALFONSIN

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

MEMORANDUM

Preambolo

« Il Governo italiano ed il Governo argentino, avendo presente la lunga e profonda tradizione di amicizia che unisce i rispettivi popoli,

consapevoli che il dialogo e la cooperazione sono elementi fondamentali della loro politica estera,

convinti della responsabilità dei rispettivi Paesi nella ricerca di soluzioni giuste e durature per i problemi internazionali di attualità,

convinti che il sentimento di solidarietà esistente fra i due Paesi richieda il perfezionamento e l'intensificazione degli strumenti di consultazione fra i rispettivi Governi e Ministri degli affari esteri su una ampia serie di temi di interesse comune,

avendo presente che la rispettiva condizione di membro, da un lato, della Comunità europea e, dall'altro, dell'America Latina, li impegna a contribuire efficacemente al consolidamento delle relazioni e dei legami fra le due aree geografiche, formulano la seguente intesa »:

ARTICOLO 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ed il Presidente della Nazione argentina oppure il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ed il Ministro degli affari esteri e del culto della Repubblica argentina, a seconda delle circostanze e dell'importanza dei problemi da trattarsi, terranno, in linea di massima una volta all'anno, delle consultazioni su temi di interesse comune comprendendovi quegli aspetti delle relazioni bilaterali e della situazione regionale e mondiale che si riterranno opportuni.

ARTICOLO 2.

Le consultazioni avranno luogo alternativamente in Italia e in Argentina nelle date che saranno concordate per via diplomatica. Di mutuo accordo, potranno essere convocate anche riunioni straordinarie.

ARTICOLO 3.

Il livello delle consultazioni e l'agenda delle riunioni saranno negoziati per via diplomatica. Ciascuna delegazione includerà quegli esperti che saranno giudicati appropriati in funzione dei temi da trattarsi.

ARTICOLO 4.

Oltre alle consultazioni a livello ministeriale potranno altresì realizzarsi, alternativamente in Italia e in Argentina, riunioni annuali di gruppi di esperti o di gruppi specializzati nella programmazione politica appartenenti ai due Ministeri degli affari esteri, su temi di interesse comune.

ARTICOLO 5.

I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica argentina ritengono che le consultazioni previste dal presente « *memorandum* » completeranno ed intensificheranno il dialogo che già mantengono attraverso i canali diplomatici normali.

Concordato in Buenos Aires l'undici marzo millenovecentoottantacinque in due esemplari originali nelle lingue italiana e spagnola, i due Atti facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

GIULIO ANDREOTTI

Per il Governo della
Repubblica argentina

DANTE M. CAPUTO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROCESSO VERBALE

Tenendo conto della volontà espressa dai due paesi di creare una relazione associativa particolare fra l'Italia e l'Argentina secondo le linee concordate negli incontri fra il Ministro degli affari esteri onorevole Giulio Andreotti ed il Ministro del commercio estero ambasciatore Renato Ruggiero con il Ministro delle relazioni estere e del culto Dante M. Caputo, di cui prende formalmente atto il Trattato italo-argentino firmato oggi,

il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana onorevole Giovanni Goria ed il Presidente della Repubblica argentina Raùl R. Alfonsin,

considerato che detta relazione associativa deve rappresentare uno schema di collaborazione esemplare nelle relazioni nord-sud tra un Paese industrializzato ed un Paese gravato dal problema del debito, nel rispetto dei princìpi derivanti dalla loro partecipazione ad organismi internazionali e regionali,

considerato che detto schema di collaborazione deve facilitare l'effettuazione di investimenti produttivi nel settore privato argentino con il concorso di aziende italiane pubbliche e private e di investitori argentini;

considerando altresì l'importanza di stimolare esperienze congiunte di produzione che favoriscano la modernizzazione e l'aumento di produttività dell'economia argentina,

hanno preso atto delle seguenti linee di azione comune.

Il Governo argentino ed il Governo italiano promuoveranno un programma di sostegno allo sviluppo economico argentino che avrà come obiettivo la formazione di investimenti in Argentina per un importo globale di circa 5 miliardi di dollari nel quinquennio 1988-1992. I fondi del programma saranno composti in proporzioni similari dai tre seguenti elementi: crediti di aiuto italiani, investimenti diretti italiani e investimenti diretti argentini.

1. Il Governo italiano si impegna a concedere al Governo argentino, per il biennio 1988-1989, crediti di aiuto per un ammontare fino a 600 milioni di dollari USA per la realizzazione di progetti di cooperazione in Argentina concordemente individuati.

Una quota di circa la metà di detto ammontare sarà riservata a progetti nel settore produttivo argentino ad esclusione delle grandi opere infrastrutturali pubbliche.

Al riguardo, le due Parti si adopereranno per incoraggiare la costituzione in Argentina di società miste (*joint ventures*) aventi per oggetto lo sviluppo del settore industriale. Saranno definiti criteri e modalità, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi decisionali italiani, per la parziale assegnazione dei finanziamenti agevo-

lati a progetti da realizzare da parte di società italo-argentine ovvero a promuovere l'apporto congiunto di capitale nei settori produttivi argentini individuati di comune accordo.

Allo scopo di assicurare la migliore continuità all'attività di cooperazione con l'Argentina - coerentemente con il rapporto di associazione particolare instaurato tra i due Paesi - il Governo italiano si impegna a perseguire l'obiettivo di concedere finanziamenti agevolati in misura analoga per gli anni 1990-1992, per incentivare investimenti diretti nel settore produttivo ad esclusione delle grandi opere infrastrutturali pubbliche.

I crediti agevolati dovranno favorire l'ammodernamento tecnologico e migliorare la competitività dell'industria argentina.

Il Governo italiano si adopererà, inoltre, affinché vengano concessi, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, finanziamenti agevolati alle imprese italiane investitrici e faciliterà, altresì, attraverso la quota dei crediti di aiuto destinata al finanziamento dei costi locali, l'acquisizione di beni da destinare quale apporto argentino al capitale di rischio in iniziative congiunte da realizzare in Argentina.

Le Parti procederanno annualmente ad una verifica dell'attuazione delle intese convenute nel presente atto al fine di adottare le misure ulteriori che si renderanno necessarie per l'ottimale sviluppo dei rapporti di collaborazione italo-argentina.

2. Il Governo italiano favorirà inoltre investimenti diretti di aziende italiane private e a partecipazione statale mediante l'assicurazione SACE del capitale e dei dividendi ai sensi delle disposizioni della legge n. 227 del 1977.

3. Il Governo argentino si impegna, d'altra parte, a facilitare la mobilitazione di investimenti per la costituzione di aziende produttive per un importo equivalente ad una delle altre due componenti dello schema di collaborazione (crediti di aiuto ed investimenti italiani).

Come parte del proprio sforzo nella promozione di investimenti, il Governo argentino valuterà l'eleggibilità dei progetti nel settore privato inclusi in questo programma ai fini dell'assegnazione di fondi di capitalizzazione del debito estero in conformità alla legislazione vigente.

Il Governo argentino garantirà agli investimenti italiani realizzati nell'ambito del presente programma la libera trasferibilità dei capitali e dei dividendi in deroga alle restrizioni locali applicate in caso di difficoltà di pagamenti verso l'estero. Gli investimenti che godono di questa garanzia dovranno essere registrati ai sensi della legge 21.382 nel testo pubblicato nel 1980. Questa garanzia non si applicherà ai conferimenti di capitale realizzati nel quadro del regime di capitalizzazione del debito estero.

I due Governi destineranno i crediti e gli investimenti tenendo conto della necessità di aumentare la capacità di esportazione di prodotti industriali argentini.

Il programma presterà particolare attenzione allo sviluppo dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese con riferimento al

rinnovamento ed alla modernizzazione della struttura industriale argentina.

Al fine di dare pratica attuazione allo schema di collaborazione come sopra delineato, i due Governi concordano nell'opportunità di creare un organismo finanziario, che si costituirà entro il 30 giugno 1988, al quale il Governo argentino, con una normativa specifica, delegherà la gestione degli impegni derivanti dal presente schema di collaborazione finanziaria.

Ambedue le parti avranno una partecipazione paritaria nell'adozione delle decisioni di questo organismo al fine di assicurare che queste riflettano le volontà dei rispettivi Governi.

Lo schema di collaborazione finanziaria e gli impegni assunti con il presente atto dovranno essere verificati periodicamente dal Segretariato previsto dal Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare al fine di assicurare l'armonico sviluppo e l'utilizzazione di ognuna delle tre componenti finanziarie previste nel presente atto.

Fatto a Roma, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana

GIOVANNI GORIA

Il Presidente
della Repubblica argentina

RAUL R. ALFONSIN

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3128):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1988.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, VI, VII, X e XI.
Esaminato dalla III commissione il 23 novembre 1988.
Relazione scritta annunciata il 7 dicembre 1988 (atto n. 3128/*A* - relatore on. FOSCHI).
Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1471):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 1° febbraio 1989.
Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1989 (atto n. 1471/*A* - relatore sen. GEROSA).
Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1989.

89G0072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1004, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, converito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Vista la nota del rettore n. 14657 del 20 maggio 1988;

Considerata la necessità di apportare la rettifica agli errori materiali presenti nel decreto del Prèsidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1004;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1004, l'art. 717 è così rettificato:

1° Anno - area propedeutica:
l'insegnamento di «chimica farmaceutica e tossicologica molecolare II» è da modificarsi in «chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I»;
l'insegnamento di «tossicologia sperimentale» è da modificarsi in «tossicologia sperimentale I».

2° Anno - area propedeutica:
il monte ore dell'area propedeutica, indicato in «ore 180», è da modificarsi in «ore 70».

2° Anno - area sperimentale:
l'insegnamento «metodiche analitiche chimico-fisiche» è da modificarsi in «metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche».

2° Anno - area tecnico applicativa:
le ore dell'insegnamento di «patologia comparata», indicate in «30» sono da modificarsi in «40».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1989
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 200

89A0706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 209 a 221, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 209. — Nell'Università degli studi di Bari sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 210. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 211. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto della norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito da decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 212. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 13. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 217.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 214. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 215. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 216. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 217. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 218. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 219. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 220. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivià di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammesso la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 221. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 222. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 223. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 224 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 209 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 355

89A0707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 215 e 216, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 400 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in cardiologia, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 401. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 402. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 403. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia anche tramite convenzioni con idonei presidi ospedalieri.

Art. 404. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 405. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale e cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 406. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;

rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;

semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);

indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);

indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);

indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);

cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica;

patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;

farmacologia e terapia cardiovascolare;

terapie intensive cardiologiche.

Art. 407. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20

biochimica e biofisica. . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica . . ore 50

rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica. . . . . » 20

patologia e clinica cardiovascolare . » 30

Farmacologia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica. . . . . » 20

patologia e clinica cardiovascolare . » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III ore 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia. . . . . » 100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare . » 100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 408. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di cura intensiva cardiologica, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva, laboratori di diagnostica invasiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione del progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione

Art. 409. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione indirizzo generale e indirizzo riabilitazione neurologica.

Art. 410. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 411. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 412. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 413. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomeccanica;
c) diagnostica;
d) medicina clinica;
e) ortopedia e traumatologia;
f) scienze neurologiche;
g) medicina fisica e riabilitazione;
h) medicina sociale.

Art. 414. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;

fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;

informatica biomedica;

tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;

metodologia clinica (diagnostica strumentale);

patologia clinica;

elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;

chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);

reumatologia;

fisiopatologia respiratoria;

cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;

traumatologia;

traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;

neuropatologia;

neurotraumatologia;

neurofisiopatologia;

neuroriabilitazione;

neuropsicologia clinica e riabilitazione;

neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;

psicologia e psicopatologia;

cinesiologia e cinesiterapia;

terapia strumentale;

massoterapia e terapia manuale (*);

idroclimatoterapia;

rieducazione in ortopedia e traumatologia;

riabilitazione neurologica;

traumatologia e riabilitazione nello sport;

riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, etc.) (*).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;

medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

(*) Materia presente nell'indirizzo di riabilitazione neurologica.

Art. 415. — L'attivita didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

anatomia funzionale . . . . ore 50

fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):

biomeccanica . . . . » 60

informatica biomedica . . . . » 40

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

medicina fisica e riabilitazione . . . . » 20

psicologia e psicopatologia . . . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia . . . . » 40

neuropatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):

reumatologia . . . . ore 20

fisiopatologia respiratoria . . . . » 20

cardiologia . . . . » 20

chirurgia generale . . . . » 20

medicina interna . . . . » 20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50

traumatologia . . . . » 50

Diagnostica (ore 60):

elettromiografia . . . . » 30

radiologia e diagnostica per immagini » 30

Scienze neurologiche (ore 80):

neurologia . . . . » 30

neurotraumatologia . . . . » 20

neurofisiopatologia . . . . » 30

Medicina sociale (ore 20):

medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . ore 20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):

tutori e protesi . . . . ore 30

Diagnostica (ore 30):

metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):

ortopedia . . . . » 20

traumatologia . . . . » 20

traumatologia speciale . . . . » 30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione . . . . » 50

terapia strumentale . . . . » 30

idroclimatoterapia . . . . » 20

rieducazione in ortopedia e traumatologia . . . . » 40

riabilitazione neurologica . . . . » 30

traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia . . . . » 30

neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia . . . . ore 50

traumatologia . . . . » 50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione . . . . » 200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica e riabilitazione . . . . » 40

neuroriabilitazione . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo riabilitazione neurologica:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):

traumatologia . . . . ore 30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):

cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

massoterapia e terapia manuale . . . » 30

rieducazione respiratoria . . . . » 35

rieducazione del cardiopatico . . . . » 35

traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 30

Scienze neurologiche (ore 200):

neurologia . . . . » 50

neuropsicologia clinica e riabilitativa » 40

neuroriabilitazione . . . . » 60

neurofisiopatologia . . . . » 30

neurotraumatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 416. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, servizi, ambulatori, laboratori di medicina fisica e riabilitazione. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1989
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 295

89A0708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 concernente integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa depositi e prestiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che i livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, nonché le relative dotazioni organiche, declaratorie delle funzioni, modalità di accesso ed eventuali equipollenze con l'ordinamento statale, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza;

Visti i precedenti decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987 concernenti le sopraindicate materie;

Visto l'art. 8, lettera *g)*, della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone che l'attuazione dell'ordinamento e dell'organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti avvenga con deliberazione del consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni delle norme e degli accordi di comparto vigenti;

Visto l'art. 105, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che dispone che rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera *g)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto il punto 9.0 dell'accordo aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti relativo al triennio 1985-87, concernente le proposte di modifica all'ordinamento del personale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto in data 27 luglio 1988;

Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 9 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro:

Decreta:

Agli articoli 11, 12 e 14 introdotti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987, concernente integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 recante modificazioni al

decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa depositi e prestiti, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 11 - Alla declaratoria del 5° livello aggiungere: «funzioni di verifica e collaudo inerenti atti tecnici della Cassa depositi e prestiti; predisposizione di progetti tecnici con responsabilità professionale autonoma».

Alla declaratoria del 4° livello aggiungere: «funzioni di verifica e collaudo inerenti atti tecnici della Cassa depositi e prestiti; predisposizione di progetti tecnici con responsabilità professionale autonoma».

Alla declaratoria del 2° livello aggiungere: «funzioni operaie specializzate».

Alla declaratoria del 1° livello sostituire: «elementari» con «normali».

Art. 12 - Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

«La promozione al 4° livello è conferita dal consiglio di amministrazione e ruolo aperto dopo sei anni di permanenza senza demerito nel 3° livello, ridotti a tre per coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso al 3° livello.

La promozione al 5° livello è conferita dal consiglio di amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, a scelta fra i dipendenti di 4° livello con almeno quattro anni di effettivo servizio nel livello.

La promozione al 6° livello è conferita dal consiglio di amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, a scelta fra i dipendenti di 5° livello con almeno quattro anni di effettivo servizio nel livello, ovvero almeno tre anni di anzianità nella ex carriera direttiva delle amministrazioni di provenienza.

La scelta del personale da promuovere dovrà essere effettuata sulla base di criteri generali adottati dal consiglio di amministrazione».

Art. 14 - Aggiungere il seguente ultimo comma:

«Le prove finali dei concorsi dovranno essere prevalentemente a carattere pratico e volte ad accertare la capacità e la competenza necessarie rispetto alla gestione del servizio dell'istituto».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 348

89A0709

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della pretura di Macomer.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Cagliari in data 7 gennaio 1989, dalla quale risulta che la pretura di Macomer non è stata in grado di funzionare nei giorni dal 27 novembre all'11 dicembre 1988 a causa del trasferimento degli uffici;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Macomer nei giorni dal 27 novembre all'11 novembre 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopraspecificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 9 febbraio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A0780

DECRETO 9 febbraio 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici degli ufficiali giudiziari del distretto della corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Roma n. 1386 in data 18 gennaio 1989, dalla quale risulta che gli uffici degli ufficiali giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici degli ufficiali giudiziari del distretto della corte di appello di Roma nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scaduti nei giorni sotto specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Civitavecchia: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Latina: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Viterbo: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Frascati: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Palestrina: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Palombara Sabina: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Tivoli: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Castelnuovo di Porto: giorni 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Terracina: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Borbona: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Roccasinibalda: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Anzio: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Albano Laziale: giorni 21, 24 e 25 novembre 1988.

Ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Valentano: giorno 21 novembre 1988.

Roma, addì 9 febbraio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A0781

DECRETO 10 febbraio 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Vicenza.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Venezia n. 3940 in data 16 dicembre 1988, con la quale si comunica che il tribunale di Vicenza non è stato in grado di funzionare il giorno 30 novembre 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Vicenza il giorno 30 novembre 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A0782

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 gennaio 1989.

Nuovi modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali in materia sanitaria;

Visto l'art. 27, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che demanda al Governo della Repubblica la funzione di indirizzo e coordinamento della disciplina dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali, sia nei confronti delle regioni che dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984, con il

quale viene stabilito che le unità sanitarie locali, a completamento dei rendiconti trimestrali, inviano alle regioni o province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche;

Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanità, con proprio decreto, e autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali;

Constatata la necessità di adeguare ed integrare l'acquisizione dei dati per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria, nonché per la stesura della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Facendo seguito al decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1988, con il quale è stata adeguata alle esigenze del sistema informativo sanitario la raccolta dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e ad integrazione del decreto stesso;

Sentite le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Introduzione di nuovi modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali

1. Unitamente ai rendiconti trimestrali, già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, ed in aggiunta ai modelli introdotti con il decreto 19 marzo 1988, a decorrere dal 1° gennaio 1989 le unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni richieste con i modelli sottospecificati:

FLS.13 - Personale dipendente dell'unità sanitaria locale - (rilevazione annuale) - (allegato 1);

HSP.15 - Personale degli istituti di cura pubblici - (rilevazione annuale) - (allegato 2);

HSP.16 - Personale degli istituti di cura a convenzione obbligatoria - (rilevazione annuale) - (allegato 3);

RND.01 - *Allegato C* - Spese correnti delle unità sanitarie locali classificate secondo l'analisi economico-funzionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 595/80 (rilevazione annuale sul bilancio preventivo ed al quarto trimestre) - (allegato 4);

RND.01 - *Allegato D* - Spese correnti delle unità sanitarie locali classificate secondo il parere del consiglio sanitario nazionale del 9 dicembre 1987 - (rilevazione annuale sul bilancio preventivo ed al quarto trimestre) - (allegato 5).

Art. 2.

Modalità di compilazione modelli

1. Le modalità di compilazione dei modelli FLS.13, HSP.15 e HSP.16 sono specificate nelle note esplicative che accompagnano ciascuno dei suddetti modelli.

Art. 3.

Norme per la sottoscrizione dei modelli

1. Il modello FLS.13 deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del personale secondo l'ordinamento dell'unità sanitaria locale.

2. I modelli HSP.15 e HSP.16 devono essere sottoscritti dal direttore sanitario della struttura rilevata.

Art. 4.

Modalità di trasmissione

1. I modelli FLS.13, HSP.15 e HSP.16 sono annuali e debbono essere inviati con quelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione. Il primo invio deve essere effettuato unitamente ai modelli del primo trimestre 1989.

2. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, le unità sanitarie locali possono inviare i dati registrati su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero della sanità con apposite linee di guida.

3. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, undicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

FLS.13

PERSONALE DIPENDENTE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE (rilevazione annuale)

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale in servizio di ruolo e non di ruolo, di quello temporaneamente assunto, interino e supplente, purchè legato da un rapporto d'impiego con l'amministrazione della USL.
Le unità di personale sopra specificato, anche se non di ruolo, vanno indicate nella posizione funzionale o profilo funzionale in cui si trovano alla data della rilevazione. Pertanto le unità di personale, di ruolo nella posizione funzionale inferiore e non di ruolo nella posizione funzionale superiore, vanno indicate in quest'ultima. Appare evidente che nel caso in cui si richieda solo l'indicazione del profilo professionale il personale va indicato in quest'ultimo.
Va indicato il personale in servizio e quello in aspettativa con assegni o in congedo straordinario di cui alla legge 1204/71, ma non quello in aspettativa senza assegni.
Il personale dipendente della USL in posizione di comando presso altra USL o altro Ente che è comunque oggetto della presente rilevazione, va indicato nella USL o Ente in cui presta servizio.
Il personale dipendente della USL in posizione di comando presso altre amministrazioni non oggetto della presente rilevazione, va indicato solo se i relativi oneri finanziari sono a carico dell'amministrazione di provenienza. Non vanno pertanto indicate le unità di personale per le quali l'amministrazione di provenienza riceve il rimborso degli oneri finanziari.
Nelle colonne intestate "R.P.I." "T.P.", "T.D.", "P.T." vanno indicate le unità di personale, rispettivamente, con "*rapporto di pubblico impiego*", rapporto di lavoro a "*tempo pieno*", "*tempo definito*" (art. 35 DPR 761/79) e "*tempo parziale*" (art. 10 DPR 270/87).
Il modello deve essere inviato unitamente ai modelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello in rilevazione
Tutti i campi sono obbligatori; indicare il valore zero se il dato rilevato è nullo; porre un punto interrogativo o barrare il campo se il dato esiste ma non è noto.

Quadro D
ANNO: va indicato l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro E
Le unità di personale in possesso della qualifica di assistente medico in formazione vanno indicate nella posizione funzionale di assistente medico.
Nel campo relativo alla voce "MEDICI EX DM 503/87" vanno indicati i medici per i quali ha trovato applicazione il DM 18/11/1987 n. 503, in esecuzione dell'art. 110 del DPR 270/87.

Quadro F
Sono compresi i medici inquadrati ai sensi del DM 24/9/87 n. 481 nella tabella A bis dell'allegato 1 del DPR 761/79.

Quadro G
Vanno indicate solo le unità di personale laureato per profilo professionale, indipendentemente dalla posizione funzionale.

Quadro H
Per operatori professionali dirigenti "*con funzioni didattiche*" si intendono i direttori di scuola per personale paramedico; per operatori professionali dirigenti "*con funzioni organizzative*" si intendono i capi dei servizi sanitari.

Quadro I
Le unità di personale infermieristico vanno indicate, a seconda dell'attribuzione della posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria coordinatore o collaboratore, nelle qualifiche che occupano ai sensi degli artt. 77 e 81 del DM 30/1/1982 e dell'art. 1 del DM 26/1/88 n. 30 Nella voce *operatori professionali di 2ª categoria*" vanno indicate le unità di personale in possesso della qualifica di infermiere generico, infermiere psichiatrico con meno di due anni di corso e puericultrice.

Quadri O - P - Q
Vanno indicate le unità di personale suddivise per profilo professionale di cui all'allegato 1 del DPR 761/79.

Quadro R
Va indicato il totale delle unità di personale comprese nella dizione "*qualifica atipica*" in sede di pubblicazione dei ruoli nominativi di cui all'art. 7 del DPR 761/79; in caso di mancata effettiva pubblicazione dei ruoli nominativi medesimi o di mancata previsione delle qualifiche atipiche nei ruoli vigenti indicare zero nei campi.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE ED INVIO DEL MODELLO IN SOSTITUZIONE

Se in fase successiva al primo invio si presenta la necessità di variare alcune informazioni, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione e compilare il modello in ogni sua parte (l'aggiornamento avviene per sovrapposizione della nuova situazione sulla precedente).

FLS.13

SOSTITUZIONE

S

PERSONALE DIPENDENTE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE
(rilevazione annuale)

A DENOMINAZIONE U.S.L.

B CODICE REGIONE

C CODICE U.S.L.

D ANNO — SITUAZIONE AL 31/12/19

RUOLO SANITARIO

E MEDICI

	T.P.	T.D.
1011 DIRIGENTI SAN. - DIRETTORI SAN. - SOVRINTENDENTI SAN. - PRIMARI OSP.		
1012 COADIUTORI SAN. - VICE DIRETT. SAN. - AIUTI CORRESP. OSP.		
1013 ASSISTENTI MEDICI		
1019 MEDICI EX D.M. 503/87		

F ODONTOIATRI

	T.P.	T.D.
1021 DIRIGENTI SERV. ODONT. - PRIMARI ODONT.		
1022 COADIUTORI SERV. ODONT. - AIUTI CORRESP ODONT.		
1023 ASSISTENTI ODONT.		

G ALTRO PERSONALE LAUREATO

1030 FARMACISTI

1040 VETERINARI

1050 BIOLOGI

1060 CHIMICI

1070 FISICI

1080 PSICOLOGI

H PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE

OPERATORI PROFESSIONALI DIRIGENTI:

109001 CON FUNZIONI DIDATTICHE

109002 CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I PERSONALE INFERMIERISTICO

OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI

110101 INFERMIERI PROFESSIONALI (CAPI SALA)	
110102 ASSISTENTI SANITARIE	
110103 OSTETRICHE	
110104 VIGILATRICI D'INFANZIA	
110105 DIETISTE	
110106 PODOLOGI	

OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI:	R.P.I.	P.T.
110201 INFERMIERI PROFESSIONALI		
110202 ASSISTENTI SANITARIE		
110203 OSTETRICHE		
110204 VIGILATRICI D'INFANZIA		
110205 DIETISTE		
110206 PODOLOGI		

	R.P.I.	P.T.
1111 OPERATORI PROFESSIONALI DI 2ª CATEGORIA		

L PERSONALE TECNICO-SANITARIO

	R.P.I.	P.T.
1121 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI		
1122 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI		

M PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE

	R.P.I.	P.T.
1131 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI		
1132 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI		

N PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE

	R.P.I.	P.T.
1141 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI		
1142 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI		
1151 OPERATORI PROFESSIONALI DI 2ª CATEGORIA		

O RUOLO PROFESSIONALE

	R.P.L.
2010 AVVOCATI	
2020 INGEGNERI	
2030 ARCHITETTI	
2040 GEOLOGI	
2050 ASSISTENTI RELIGIOSI	

P RUOLO TECNICO

	R.P.L.	P.T.
3010 ANALISTI		
3020 STATISTICI		
3030 SOCIOLOGI		
3040 ASSISTENTI SOCIALI		
3050 ASSISTENTI TECNICI		
3060 OPERATORI TECNICI		
3070 AGENTI TECNICI		
3081 AUSILIARI SOCIO-SANITARI SPECIALIZZATI		
3082 AUSILIARI SOCIO-SANITARI		

Q RUOLO AMMINISTRATIVO

	R.P.L.	P.T.
4010 DIRETTORI AMMINISTRATIVI		
4020 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI		
4030 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		
4040 COADIUTORI AMMINISTRATIVI		
4050 COMMESSI		

R QUALIFICHE ATIPICHE

9999 PERSONALE CON QUALIFICHE ATIPICHE	

Data

Il Funzionario responsabile

ALLEGATO 2

HSP.15

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI (rilevazione annuale)

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale in servizio, di ruolo e non di ruolo, di quello temporaneamente assunto, interino e supplente degli istituti di cura pubblici a gestione diretta (tipi 1 e 7 del modello HSP.11).
Le unità di personale da indicare sono quelle assegnate al presidio ospedaliero e per le quali trovano applicazione gli standard di personale di cui all'art. 3, comma 1, del DM 13/9/1988.
I dati relativi al personale dipendente dell'Università che opera in base alla convenzione di cui all'art. 39 della legge 833/78 vanno riportati negli appositi campi.
Le unità di personale sopra specificato, anche se non di ruolo, vanno indicate nella posizione funzionale o profilo funzionale in cui si trovano alla data della rilevazione. Pertanto le unità di personale, di ruolo nella posizione funzionale inferiore e non di ruolo nella posizione funzionale superiore, vanno indicate in quest'ultima. Appare evidente che nel caso in cui si richieda solo l'indicazione del profilo professionale il personale va indicato in quest'ultimo.
Va indicato il personale in servizio e quello in aspettativa con assegni o in congedo straordinario di cui alla legge 1204/71, ma non quello in aspettativa senza assegni.
Nelle colonne intestate "*R.P.I.*", "*T.P.*", "*T.D.*", "*P.T.*" vanno indicate le unità di personale, rispettivamente, con "*rapporto di pubblico impiego*", rapporto di lavoro a "*tempo pieno*", "*tempo definito*" (art. 35 DPR 761/79) e "*tempo parziale*" (art. 10 DPR 270/87).
Il modello deve essere inviato unitamente ai modelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello in rilevazione.
Tutti i campi sono obbligatori; indicare il valore zero se il dato è nullo; porre un punto interrogativo o barrare il campo se il dato esiste ma non è noto.

Quadro D
ANNO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro E
Le unità di personale in possesso della qualifica di assistente medico in formazione vanno indicate nella posizione funzionale di assistente medico.

Quadro F
Sono compresi i medici inquadrati ai sensi del DM 24/9/87 n. 481 nella tabella A bis dell'allegato 1 del DPR 761/79.

Quadro G
Vanno indicate solo le unità di personale laureato per profilo professionale, indipendentemente dalla posizione funzionale.

Quadro H
Per operatori professionali dirigenti "*con funzioni didattiche*" si intendono i direttori di scuola per personale paramedico; per operatori professionali dirigenti "*con funzioni organizzative*" si intendono i capi dei servizi sanitari.

Quadro I
Le unità di personale infermieristico vanno indicate, a seconda dell'attribuzione della posizione funzionale di operatore professionale di 1° categoria coordinatore o collaboratore, nelle qualifiche che occupano ai sensi degli artt. 77 e 81 del DM 30/1/1982 e dell'art. 1 del DM 26/1/88 n. 30. Nella voce "*operatori professionali di 2° categoria*" vanno indicate le unità di personale in possesso della qualifica di infermiere generico, infermiere psichiatrico con meno di due anni di corso e puericultrice.

Quadri N - O - P
Vanno indicate le unità di personale suddivise per profilo professionale di cui all'allegato 1 del DPR 761/79.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE ED INVIO DEL MODELLO IN SOSTITUZIONE

Se in fase successiva al primo invio si presenta la necessità di variare alcune informazioni, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione e compilare il modello in ogni sua parte (l'aggiornamento avviene per sovrapposizione della nuova situazione sulla precedente).

HSP.15

SOSTITUZIONE S

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI
(rilevazione annuale)

A DENOMINAZIONE ISTITUTO

B CODICE ISTITUTO

C CODICE U.S.L.

D ANNO — SITUAZIONE AL 31/12/19

RUOLO SANITARIO

E MEDICI

	S.S.N. T.P.	S.S.N. T.D.	UNIVERSITARI T.P.	UNIVERSITARI T.D.
101102 DIRETTORE SAN. - SOVRINTENDENTE SAN.				
101104 PRIMARI OSPED				
101202 VICE DIRETT. SAN.				
101203 AIUTI CORRESP. OSPED.				
1013 ASSISTENTI MEDICI				

F ODONTOIATRI

	S.S.N. T.P.	S.S.N. T.D.	UNIVERSITARI T.P.	UNIVERSITARI T.D.
102102 PRIMARI ODONT.				
102202 AIUTI CORRESP. ODONT.				
1023 ASSISTENTI ODONT.				

G ALTRO PERSONALE LAUREATO

	S.S.N.	UNIVERSITARI T.P.	UNIVERSITARI T.D.
1030 FARMACISTI			
1050 BIOLOGI			
1060 CHIMICI			
1070 FISICI			
1080 PSICOLOGI			

H PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE

OPERATORI PROFESSIONALI DIRIGENTI	S.S.N.	UNIVERSITARI
109001 CON FUNZIONI DIDATTICHE		
109002 CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE		

I PERSONALE INFERMIERISTICO

OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI:	SSN	UNIVERSITARI
110101 CAPI SALA		
110102 ASSISTENTI SANITARIE		
110103 OSTETRICHE		
110104 VIGILATRICI D'INFANZIA		
110105 DIETISTE		
110106 PODOLOGI		

OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI:	R.P.I.	P.T.	R.P.I.	P.T.
110201 INFERMIERI PROFESSIONALI				
110202 ASSISTENTI SANITARIE				
110203 OSTETRICHE				
110204 VIGILATRICI D'INFANZIA				
110205 DIETISTE				
110206 PODOLOGI				

	R.P.I.	P.T.	R.P.I.	P.T.
1111 OPERATORI PROFESSIONALI DI 2ª CATEGORIA				

L PERSONALE TECNICO SANITARIO

	S.S.N. R.P.I.	S.S.N. P.T.	UNIVERSITARI R.P.I.	UNIVERSITARI P.T.
1121 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI				
1122 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI				

M PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE

	S.S.N. R.P.I.	S.S.N. P.T.	UNIVERSITARI R.P.I.	UNIVERSITARI P.T.
1141 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI				
1142 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI				
1151 OPERATORI PROFESSIONALI DI 2ª CATEGORIA				

N RUOLO PROFESSIONALE

	S.S.N.	UNIVERSITARI
2020 INGEGNERI		
2050 ASSISTENTI RELIGIOSI		

O RUOLO TECNICO

	S.S.N.		UNIVERSITARI	
	R.P.I.	P.T.	R.P.I.	P.T.
3010 ANALISTI				
3020 STATISTICI				
3030 SOCIOLOGI				
3040 ASSISTENTI SOCIALI				
3050 ASSISTENTI TECNICI				
3060 OPERATORI TECNICI				
3070 AGENTI TECNICI				
3081 AUSILIARI SOCIO-SANITARI SPECIALIZZATI				
3082 AUSILIARI SOCIO-SANITARI				

P RUOLO AMMINISTRATIVO

	S.S.N.		UNIVERSITARI	
	R.P.I.	P.T.	R.P.I.	P.T.
4000 PERSONALE AMMINISTRATIVO				

Data

Il Direttore Sanitario

ALLEGATO 3

HSP.16

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA A CONVENZIONE OBBLIGATORIA (rilevazione annuale)

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale in servizio, di ruolo e non di ruolo, di quello temporaneamente assunto, interino e supplente, purché legato da un rapporto d'impiego con l'amministrazione dell'Ente oggetto della rilevazione.
Il modello va compilato per gli istituti di cura pubblici e privati, convenzionati obbligatoriamente con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli artt. 39, 40, 41, 42 e 43 della legge 833/78 (di cui ai tipi 2, 3, 4, 8, 9 del modello HSR.11), cioè per le cliniche e policlinici universitari, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per gli ospedali classificati o assimilati (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 132/68), per gli istituti non classificati presidi della USL e per gli enti di ricerca.
Nelle colonne "*personale dipendente*" vanno indicate le unità con rapporto di impiego con l'istituto a cui si riferisce il modello.
Nelle colonne "*personale dipendente da altri Enti*" vanno indicate le unità in servizio presso l'istituto e dipendenti da altre istituzioni.
Le unità di personale sopra specificato, anche se non di ruolo, vanno indicate nella posizione funzionale o profilo funzionale in cui si trovano alla data della rilevazione. Pertanto le unità di personale, di ruolo nella posizione funzionale inferiore e non di ruolo nella posizione funzionale superiore, vanno indicate in quest'ultima. Appare evidente che nel caso in cui si richieda solo l'indicazione del profilo professionale, il personale va indicato in quest'ultimo.
Va indicato il personale in servizio e quello in aspettativa con assegni o in congedo straordinario di cui alla legge 1204/71, ma non quello in aspettativa senza assegni.
Nelle colonne intestate "*N.R.L.*", "*T.P.*", "*T.D.*", "*P.T.*" vanno indicate le unità di personale, rispettivamente, con "*normale rapporto di lavoro*", rapporto di lavoro a "*tempo pieno*", "*tempo definito*" (art. 35 DPR 761/79) e "*tempo parziale*" (art. 10 DPR 270/87).
Il modello deve essere inviato unitamente ai modelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello in rilevazione.
Tutti i campi sono obbligatori, indicare il valore zero se il dato rilevato è nullo; porre un punto interrogativo o barrare il campo se il dato esiste ma non è noto.

Quadro D
ANNO: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente).

Quadro E
Le unità di personale in possesso della qualifica di assistente medico in formazione vanno indicate nella posizione funzionale di assistente medico.

Quadro F
Sono compresi i medici inquadrati ai sensi del DM 24/9/87 n. 481 nella tabella A bis dell'allegato 1 del DPR 761/79.

Quadro G
Vanno indicate solo le unità di personale laureato per profilo professionale, indipendentemente dalla posizione funzionale.

Quadro H
Per operatori professionali dirigenti *con funzioni didattiche* si intendono i direttori di scuola per personale paramedico; per operatori professionali dirigenti *con funzioni organizzative* si intendono i capi dei servizi sanitari.

Quadro I
Le unità di personale infermieristico vanno indicate, a seconda dell'attribuzione della posizione funzionale di operatore professionale di 1ª categoria coordinatore o collaboratore, nelle qualifiche che occupano ai sensi degli artt. 77 e 81 del DM 30/1/1982 e dell'art. 1 del DM 26/1/88 n. 30. Nella voce *operatori professionali di 2ª categoria* vanno indicate le unità di personale in possesso della qualifica di infermiere generico, infermiere psichiatrico con meno di due anni di corso e puericultrice.

Quadri N - O - P
Vanno indicate le unità di personale suddivise per profilo professionale di cui all'allegato 1 del DPR 761/79.

Quadro Q
Vanno indicate le unità di personale con rapporto libero-professionale o di consulenza, contratto, borsa di studio, ecc.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE ED INVIO DEL MODELLO IN SOSTITUZIONE

Se in fase successiva al primo invio si presenta la necessità di variare alcune informazioni, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione e compilare il modello in ogni sua parte (l'aggiornamento avviene per sovrapposizione della nuova situazione sulla precedente).

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.16

SOSTITUZIONE **S**

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA A CONVENZIONE OBBLIGATORIA (rilevazione annuale)

A DENOMINAZIONE ISTITUTO

B CODICE ISTITUTO

C CODICE U.S.L.

D ANNO — SITUAZIONE AL 31/12/19

RUOLO SANITARIO

E MEDICI

	PERS.LE DIP. T.P.	PERS.LE DIP. T.D.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI T.P.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI T.D.
101102 DIRETTORE SAN. SOVRINTENDENTE SAN.				
101104 PRIMARI OSPED.				
101202 VICE DIRETT. SAN.				
101203 AIUTI CORRESP. OSPED.				
1013 ASSISTENTI MEDICI				

F ODONTOIATRI

	PERS.LE DIP. T.P.	PERS.LE DIP. T.D.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI T.P.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI T.D.
102102 PRIMARI ODONT.				
102203 AIUTI CORRESP. ODONT.				
1023 ASSISTENTI ODONT.				

G ALTRO PERSONALE LAUREATO

	PERS.LE DIP.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI
1030 FARMACISTI		
1050 BIOLOGI		
1060 CHIMICI		
1070 FISICI		
1080 PSICOLOGI		

H PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICHE ORGANIZZATIVE

OPERATORI PROFESSIONALI DIRIGENTI:	PERS.LE DIP.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI
109001 CON FUNZIONI DIDATTICHE		
109002 CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE		

I PERSONALE INFERMIERISTICO

OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI:	PERS.LE DIP.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI
110101 INFERMIERI PROFESSIONALI (CAPI SALA)		
110102 ASSISTENTI SANITARIE		
110103 OSTETRICHE		
110104 VIGILATRICI D'INFANZIA		
110105 DIETISTE		
110106 PODOLOGI		

OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI:	N.R.L.	P.T.	N.R.L.	P.T.
110201 INFERMIERI PROFESSIONALI				
110202 ASSISTENTI SANITARIE				
110203 OSTETRICHE				
110204 VIGILATRICI D'INFANZIA				
110205 DIETISTE				
110206 PODOLOGI				

	N.R.L.	P.T.	N.R.L.	P.T.
1131 OPERATORI PROFESSIONALI DI 2ª CATEGORIA				

L PERSONALE TECNICO-SANITARIO

	PERS.LE DIP.		PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI	
	N.R.L.	P.T.	N.R.L.	P.T.
1121 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI				
1122 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI				

M PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE

	PERS.LE DIP.		PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI	
	N.R.L.	P.T.	N.R.L.	P.T.
1141 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COORDINATORI				
1142 OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEGORIA COLLABORATORI				
1151 OPERATORI PROFESSIONALI DI 2ª CATEGORIA				

N RUOLO PROFESSIONALE

	PERS.LE DIP.	PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI
2020 INGEGNERI		
2030 ARCHITETTI		
2010 AVVOCATI		
2050 ASSISTENTI RELIGIOSI		

O RUOLO TECNICO

	PERS.LE DIP. N.R.L.		PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI N.R.L.	
3010 ANALISTI				
3020 STATISTICI				
3030 SOCIOLOGI				
3040 ASSISTENTI SOCIALI		P.T.		P.T.
3050 ASSISTENTI TECNICI				
3060 OPERATORI TECNICI				
3070 AGENTI TECNICI				
3081 AUSILIARI SOCIO-SANITARI SPECIALIZZATI				
3082 AUSILIARI SOCIO-SANITARI				

P RUOLO AMMINISTRATIVO

	PERS.LE DIP. N.R.L.		PERS.LE DIP. DA ALTRI ENTI N.R.L.	
4010 DIRETTORI AMMINISTRATIVI				
4020 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI		P.T.		P.T.
4030 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI				
4040 COADIUTORI AMMINISTRATIVI				
4050 COMMESSI				

Q PERSONALE A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE O ALTRO TIPO DI RAPPORTO

PERSONALE SANITARIO:

9001 MEDICI	
9002 ALTRO PERSONALE LAUREATO	
9003 ALTRO PERSONALE NON LAUREATO	
9004 PERSONALE TECNICO E/O PROFESSIONALE	
9005 PERSONALE AMMINISTRATIVO	

Data

Il Direttore Sanitario

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Ris.I. Risicoltori interregionale S.r.l.», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione eseguita dalla lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della cooperativa «Coop. Ris.I. Cooperativa risicoltori interregionale S.r.l.» già in liquidazione volontaria, con sede in Vercelli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Ris.I. Cooperativa risicoltori interregionale S.r.l.», con sede in Vercelli, già in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Ignazio Ferrara in data 23 febbraio 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giacomo Manachino, nato a Vercelli, residente in Vercelli, via Dante, 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0783

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Emilia-Romagna, tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Emilia-Romagna, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Emilia-Romagna da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Emilia-Romagna è consentito

utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica	Indicazioni aggiuntive
«Montericco», leggasi.	Montericco d'Albinea
«Provincia di Ravenna»	Sangiovese e Trebbiano
«Provincia di Forlì»	Sangiovese e Trebbiano
«Provincia di Bologna»	Sangiovese e Trebbiano
«Modena»	Lambrusco
«Provincia di Modena»	Lambrusco
«Emilia»	I riferimenti ai nomi dei vitigni sono autorizzati per i vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione che comprende le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna, con l'esclusione per quest'ultima dei Comuni di: Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, Dozza, Imola, Mordano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia Lambrusco di Sorbara leggasi Lambrusco
«Provincia di Bologna»	Lambrusco di Sorbara leggasi Lambrusco
«Colli Imolesi»	Sangiovese e Trebbiano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0739

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Toscana.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Toscana, tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Toscana, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Toscana da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Toscana è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica	Indicazioni aggiuntive
«S. Martino»	Vin santo
«Montevarchi»	Vin santo
«Valdarno»	Vin santo
«S. Casciano Val di Pesa»	Vin santo
«Tavarnelle Val di Pesa»	Vin santo
«Castellina»	Vin santo
«Castelnuovo Berardenga»	Vin santo
«Radda»	Vin santo
«Gaiole»	Vin santo
«Provincia di Siena»	Vin santo
«Siena o Senese»	Vin santo
«Mercatale Val di Pesa»	Vin santo
«Provincia di Firenze»	Vin santo
«Barberino Val d'Elsa»	Vin santo
«Cerreto Guidi»	Vin santo
«Figline Valdarno»	Vin santo
«Greve»	Vin santo
«Impruneta»	Vin santo
«Incisa Valdarno»	Vin santo
«Montaione»	Vin santo
«Montespertoli»	Vin santo
«Vinci»	Vin santo
«Piviere di S. Stefano a Campoli»	Vin santo
«S. Vito in Fior di Selva»	Vin santo
«Bagno a Ripoli»	Vin santo
«Montelupo Fiorentino»	Vin santo
«Rigutino»	Vin santo
«I Selvatici»	Vin santo
«Toscana o Toscano»	Vin santo, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot grigio, Trebbiano, Canaiolo e Sangiovese; per i vini provenienti dalle uve prodotte nei territori delle province della regione Toscana nelle quali i suddetti vitigni siano autorizzati o raccomandati

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0740

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla provincia autonoma di Trento tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella provincia autonoma di Trento, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella provincia autonoma di Trento da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della provincia autonoma di Trento è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica	Riferimenti ed indicazioni aggiuntive
«Mezzocorona»	Teroldego
«Mezzolombardo»	Teroldego
«Atesino»	Müller Thurgau, Riesling italico, Riesling renano, Pinot bianco, Traminer aromatico, Sylvaner verde, Sauvignon bianco, Teroldego, Schiava e Pinot grigio
«Valle di Cembra»	Schiava e Pinot grigio
«Valle del Sarca»	Schiava e Pinot grigio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1989, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 268, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 330 milioni, l'unità immobiliare costituita da un locale ad uso ufficio, con servizio al piano terra, di complessivi mq 310, ubicato in Carpi, via Aldo Moro n. 14, facente parte del fabbricato urbano denominato «Residenziale Topazio», censita catastalmente al nuovo catasto edilizio urbano di Carpi al foglio 141, mappale 274/3, di proprietà della ditta individuale «Rebecchi Silvano», da destinare ad uffici di delegazione dell'ente.

89A0723

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Again Federation of Italy, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione Again Federation of Italy, in Milano.

89A0726

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1988, sulla proposta de Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 200.000.000, un immobile sito in Torino, via Baiardi n. 5, da adibire a sede sociale.

89A0724

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Fallereau, in Bologna, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in settantasette azioni della Banca cooperative di Bologna (ora Banca popolare dell'Emilia) del valore nominale di L. 56.120, disposto da Angiolina Mingazzi con testamento olografo n. 25760/7763 di repertorio, a rogito dott. Paolo Bonolli, notaio in Bologna.

89A0725

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 1.000.000, disposto da Angela Borreani con testamento olografo n. 70680/18594 di repertorio, a rogito dott. Paolo Di Giovanni, notaio in Savona.

89A0755

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 15.000.000, disposto da Giovanni Palla con testamento olografo n. 57895 di repertorio, a rogito dott. Francesco Alfieri, notaio in Livorno.

89A0756

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili, titoli, denaro liquido per un ammontare complessivo di L. 54.556.658, disposta da Erice Fiorenzoni con testamento olografo n. 72497 di repertorio, a rogito dott. Domenico Antonio Morelli, notaio in Roma.

89A0757

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1988, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportata:

Medaglie d'oro

Alla memoria del prof. Lino Liuti. — Con grande sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi lungo una parete rocciosa per prestare soccorso ad un compagno di cordata che, per l'improvviso franare di uno strato di ghiaccio, era in procinto di precipitare nel vuoto. Nel generoso tentativo rimaneva però imbrigliato dalle corde improvvisamente bloccatesi, perdendo così la vita. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo. — Serra S. Abbondio, 13 marzo 1988.

Alla memoria del vigile urbano Aurelio Zaghini. — Richiamato dalle grida di alcuni passanti, non esitava a porsi all'inseguimento dei rapinatori di una gioielleria. Raggiuntili veniva, però, attinto mortalmente da alcuni colpi d'arma da fuoco, esplosigli contro da uno dei malfattori. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. — Savignano sul Rubicone (Forlì), 27 ottobre 1987.

Medaglia d'argento

Maresciallo maggiore dei carabinieri Pietro Mura. — Comandante di stazione, con pronta determinazione e consapevole rischio personale, s'introduceva in una abitazione in fiamme per accertarsi che non vi fossero persone in pericolo. Nel tentativo di portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, veniva investito dalla deflagrazione del contenitore, riportando gravi lesioni. — Menaggio (Como), 5 dicembre 1987.

Medaglie di bronzo

Al brigadiere dei carabinieri Leonardo Lauriola. — Richiamato da invocazioni d'aiuto, s'introduceva unitamente a due sottoposti nei locali di uno stabile invasi dalle fiamme, contribuendo a far evacuare numerose persone in preda al panico ed a trarre in salvo due donne invalide, già prive di sensi. Partecipava, poi, all'opera di spegnimento dell'incendio, scongiurando così più gravi conseguenze. — Casalnuovo Monterotaro (Foggia), 8 marzo 1988.

Ai carabinieri Emilio Pirozzi e Antonio Modica. — Richiamato da invocazioni d'aiuto, s'introduceva col proprio comandante di reparto e con un collega nei locali di uno stabile invasi dalla fiamme, contribuendo a far evacuare numerose persone in preda al panico ed a trarre in salvo due donne invalide, già prive di sensi. Partecipava, poi, all'opera di spegnimento dell'incendio, scongiurando così più gravi conseguenze. — Casalnuovo Monterotaro (Foggia), 8 marzo 1988.

All'appuntato della guardia di finanza Franco Piermarini. — Sebbene in licenza, accorreva prontamente in soccorso degli occupanti un appartamento in fiamme riuscendo a trarre in salvo un bambino e una giovane donna. — S. Oreste (Roma), 23 febbraio 1988.

Al carabiniere Domenico Baldassarre. — Con generoso altruismo, si lanciava nelle gelide ed agitate acque del mare traendo in salvo, dopo reiterati tentativi, un uomo anziano cadutovi accidentalmente. — Pantelleria (Trapani), 26 gennaio 1988.

Al sig. Michele Pighetti. — Senza esitazione si gettava nella gelide acque di un canale per soccorrere due persone, che vi erano precipitate a bordo di un'autovettura. Raggiuntele, riusciva a trarle in salvo a riva. — S. Croce del Montello di Nervesa della Battaglia (Treviso), 31 dicembre 1987.

Al brigadiere dei carabinieri Pasquale Menale. — In occasione di violento incendio divampato in abitazione privata, con tempestiva determinazione e sprezzo del pericolo, s'introduceva nel vano cucina, invaso dalle fiamme, riuscendo con il soccorso di militare dipendente a neutralizzare una bombola di gas liquido e a spegnere l'incendio, evitando più gravi conseguenze. — Castelgiorgio (Terni), 20 dicembre 1987.

Al carabiniere Marco Del Vescovo. — In occasione di violento incendio divampato in abitazione privata, con tempestiva determinazione e sprezzo del pericolo, s'introduceva nel vano cucina, invaso dalle fiamme, riuscendo con il proprio comandante di stazione, a neutralizzare una bombola di gas liquido e a spegnere l'incendio, evitando più gravi conseguenze. — Castelgiorgio (Terni), 20 dicembre 1987.

All'assistente capo P.S. Marino Puccinelli. — Con coraggio e decisione, si poneva all'inseguimento, unitamente a proprio sottoposto, di due malviventi che avevano perpetrato una rapina ai danni di un'oreficeria. Raggiuntili, ingaggiava con gli stessi un conflitto a fuoco a seguito del quale, benche ferito, riusciva ad assicurare i rapinatori alla giustizia. — Autostrada Treviso-Mestre, 30 ottobre 1988.

All'agente della Polstato Michele Faggian. — Con coraggio e decisione, si poneva all'inseguimento, unitamente a superiore gerarchico, di due malviventi che avevano perpetrato una rapina ai danni di un'oreficeria. Raggiuntili, ingaggiava con gli stessi un conflitto a fuoco a seguito del quale, benché ferito, riusciva ad assicurare i rapinatori alla giustizia. — Autostrada Treviso-Mestre, 30 ottobre 1988.

Al carabiniere Mauro Aceti. — Conduttore di autoradio in servizio di pattugliamento, si lanciava nelle gelide e profonde acque del Naviglio per soccorrere una persona, cadutavi accidentalmente. Raggiuntala, riusciva, dopo estenuanti sforzi, a trarla in salvo a riva. — Milano, 29 ottobre 1986.

89A0750

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di apicoltura, in Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 102, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di apicoltura, con sede in Bologna.

89A0772

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria»

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 28 agosto 1973), propone che nel disciplinare di produzione sia modificato per intero l'art. 3, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si propone di sostituire il testo dell'art. 3 con il seguente testo:

Art. 3. — La zona di produzione per il vino «Cerasuolo di Vittoria» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:

a) *provincia di Ragusa:* tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, S. Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa, limitatamente alla zona compresa tra i limiti territoriale di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale di S. Croce Camerina-Comiso sino al bivio con la strada provinciale Castello di Donnafugata e, poi, seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la contrada «Passolato») fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600, circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella interpoderale per Case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) *provincia di Caltanissetta:* parte del territorio del comune di Niscemi così delimitata: iniziando a sud-est della strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a M° Polo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Jacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio con la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo; parte del territorio del comune di Gela, limitatamente alle contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra» e «Mignechi»;

c) *provincia di Catania:* parte del territorio dei comuni di Caltagirone, Mazzarrone e Licodia Eubea, così delimitato: a nord, con l'abitato di Caltagirone e strada statale 124 Siracusana, sino al bivio della strada provinciale 34 Caltagirone-Vittoria (oltre il km 23 della predetta strada statale), segue quest'ultima sino al bivio della strada provinciale 63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumecello Mangalaviti; ad est, segue il fiumecello Mangalaviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello 348), segue quest'ultima a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a sud, segue il predetto limite provinciale sino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraversa il ponte, continua ancora lungo il fiume che è anche limite provinciale, risale a nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate, raggiunge Le Quattro Finaite e segue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina-Borgo Ventimiglia, prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate, in contrada «Piano Stella», fino al torrente Ficuzza, in contrada

«Baudarello»; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso, che è anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada «Gallo», prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 I Caltagirone-Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della Masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la strada Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, da qui si raccorda con la strada vicinale San Mauro di Sotto-San Mauro di Sopra, continua con la strada provinciale 178 Portosalvo e si ricongiunge con l'abitato di Caltagirone.

89A0749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa I.C.A. - Iniziative culturali autogestite - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 15 febbraio 1977, rep. 55357, reg. soc. 1 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Chiampo 80/2 a responsabilità limitata, con sede in Chiampo (Vicenza), costituita per rogito Zambon in data 20 maggio 1980, rep. 61620, reg. soc. 11007 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Il Focolare a responsabilità limitata, con sede in Campiglia dei Berici (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 29 agosto 1964, rep. 3323, reg. soc. 4120 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia La Cometa a responsabilità limitata, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 21 dicembre 1973, rep. 10161, reg. soc. 1091 del tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia S. Martino a responsabilità limitata, con sede in Asigliano (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 17 febbraio 1976, rep. 33446, reg. soc. 7341 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa operaia Ortigara Foza a responsabilità limitata, con sede in Asiago (Vicenza), costituita per rogito Muraro in data 22 gennaio 1972, rep. 15557, reg. soc. 891 del tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia San Nazario a responsabilità limitata, con sede in San Nazario (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 6 gennaio 1979, rep. 21342, reg. soc. 1905 del tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia La Rossanese a responsabilità limitata, con sede in Rossano Veneto (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 24 aprile 1974, rep. 10839, reg. soc. 1148 del tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia La Rosa a responsabilità limitata, con sede in Rosà (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 13 novembre 1975, rep.13435, reg. soc. 1292 del tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia SS. Felice e Fortunato a responsabilità limitata, con sede in Fara Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 7 marzo 1971, rep. 2684, reg. soc. 5718 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Chiampo 80/1 a responsabilità limitata, con sede in Chiampo (Vicenza), costituita per rogito Zambon in data 20 maggio 1980, rep. 4475, reg. soc. 11008 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia C.E.L. a responsabilità limitata, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 26 febbraio 1972, rep. 40406, reg. soc. 5720 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia dipendenti ospedale S. Lorenzo a responsabilità limitata, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 25 febbraio 1975, rep. 49826, reg. soc. 6339 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa Edil Famiglia Chiampo a responsabilità limitata, con sede in Chiampo (Vicenza), costituita per rogito Zambon in data 17 agosto 1971, rep. 27542, reg. soc. 5647 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Valbrenta a responsabilità limitata, con sede in Cismon del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 25 febbraio 1977, rep. 15573, reg. soc. 1494 del tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia Beltrame a responsabilità limitata, con sede in Vicenza, costituita per rogito Rizzi in data 10 maggio 1983, rep. 152522, reg. soc. 14841 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Anna a responsabilità limitata, con sede in Vicenza, costituita per rogito Dianese in data 18 febbraio 1967, rep. 18860, reg. soc. 4510 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Finanzieri di Vicenza, con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 20 ottobre 1977, rep. 11942, reg. soc. 8680 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Centro S. Lazzaro a responsabilità limitata, con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 2 settembre 1977, rep. 11586, reg. soc. 8588 del tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia Casa Fortunata Dieci a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 5 febbraio 1964, rep. 23674, reg. soc. 679 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Horatius Quintus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 5 luglio 1956, rep. 673, reg. soc. 1729 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Policarpo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 26 gennaio 1954, rep. 17693, reg. soc. 685 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Meta a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 28 gennaio 1954, rep. 86419, reg. soc. 651 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Atalia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 25 giugno 1962, rep. 6546, reg. soc. 1440 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa nazionale edilizia Federtaxi II» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vitti in data 21 aprile 1977, rep. 62176, reg. soc. 2549 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Virgilia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 28 aprile 1952, rep. 13366, reg. soc. 1163 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lucullo 11 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 20 gennaio 1978, rep. 498, reg. soc. 896 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Policoro 4 Maggio 1962 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 4 maggio 1962, rep. 10873, reg. soc. 1115 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Piccola Badia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Paolantonio in data 10 dicembre 1965, rep. 1006, reg. soc. 2793 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Chiara Porziuncola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 25 marzo 1952, rep. 13708, reg. soc. 847 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casa Nuova 1961 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzili in data 27 ottobre 1960, rep. 22696, reg. soc. 1873 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eolivia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 18 dicembre 1959, rep. 76159, reg. soc. 2292 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gaio Focolare a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 27 dicembre 1963, rep. 113535, reg. soc. 285 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Torrione a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 marzo 1964, rep. 51704, reg. soc. 2221 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Etna Monzambano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 21 dicembre 1963, rep. 117853, reg. soc. 494 del tribunale di Roma;

società Cooperativa edilizia impiegati poligrafici dello Stato - C.E.I.P.S. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 14 marzo 1960, rep. 30972, reg. soc. 700 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Sagittario a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 7 gennaio 1960, rep. 15855, reg. soc. 87 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Quartiere del Sole - Roma Quarta, a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 7 marzo 1960, rep. 101499, reg. soc. 494 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cooperativa impiegati statali - C.I.S. per azioni a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 14 dicembre 1948, rep. 2160, reg. soc. 415 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Buona Terra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 17 marzo 1955, rep. 22378, reg. soc. 847 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lateranense a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 9 febbraio 1948, rep. 10102, reg. soc. 351 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Inter Nos IX a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 7 febbraio 1955, rep. 290, reg. soc. 779 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rocca di Maggio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani-Farfaglia in data 12 febbraio 1955, rep. 4038, reg. soc. 810 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lacoonte a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 18 giugno 1959, rep. 146671, reg. soc. 1306 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Zeira a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 28 gennaio 1955, rep. 23598, reg. soc. 922 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lauretana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 27 aprile 1965, rep. 32565 reg. soc. 1331 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pian due Torri a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Lupi in data 3 agosto 1965, rep. 53955, reg. soc. 2036 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Poggio degli Oleandri a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 23 febbraio 1954, rep. 19925, reg. soc. 818 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Due Tigli a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 24 gennaio 1962, rep. 31832, reg. soc. 212 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Torino-Tavi a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 26 aprile 1958, rep. 63876, reg. soc. 1064 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Forze armate Casa 5ª a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 27 novembre 1978, rep. 31252, reg. soc. 194 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rumon a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio Novello in data 1° aprile 1964, rep. 21083, reg. soc. 2476 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Consorzio italiano cooperative Le Marinare a responsabilità limitata, con sede in Ostia Lido-Roma, costituita per rogito Jemma in data 18 maggio 1973, reg. soc. 2466 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Mirabella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 22 novembre 1974, rep. 36683, reg. soc. 5117 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lega Lombarda 82 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Savastano in data 22 giugno 1982, rep. 7265, reg. soc. 6596 del tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo U.S. - A.C.L.I. - Ardeatino-Montagnola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Jemma in data 23 giugno 1980, rep. 23745, reg. soc. 3936 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Eco cinematografica a responsabilità limitata,con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 2 luglio 1979, rep. 48791, reg. soc. 3191 del tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Nuove Prospettive» Ofakim Hadashim a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 2 ottobre 1979, rep. 15813, reg. soc. 3551 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Antares a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Massimi in data 25 ottobre 1979, rep. 17368, reg. soc. 4299 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Kikla a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 30 novembre 1981, rep. 356661, reg. soc. 26 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Minerva mutua a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 28 giugno 1955, rep. 2881, reg. soc. 1814 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ba.Sbi.Pe a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 10 giugno 1955, rep. 17949, reg. soc. 1850 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fides a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 10 febbraio 1950, rep. 5694, reg. soc. 521 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Wilma 61 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 4 ottobre 1961, rep. 39952, reg. soc. 2313 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Etuchia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 28 settembre 1955, rep. 8079, reg. soc. 2441 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia San Sebastiano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 giugno 1955, rep. 23087, reg. soc. 2308 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Fortuna oggi, domani e sempre, già La Fortunata a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 18 giugno 1958, rep. 11344, reg. soc. 1288 del tribunale di Roma;

società cooperativa S.C.E.I.D.A. - Società cooperativa edilizia italiani d'Africa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 15 giugno 1951, rep. 16314, reg. soc. 1427 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Polipo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 6 settembre 1957, rep. 354445, reg. soc. 1845 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Roberto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 13 maggio 1959, rep. 35109, reg. soc. 1037 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cabras Fuscaldo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 24 giugno 1959, rep. 35648, reg. soc. 1329 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cerbonio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 10 ottobre 1963, rep. 161793, reg. soc. 669 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia John Fitzgerald Kennedy a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 7 gennaio 1964, rep. 25845, reg. soc. 353 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Laetitia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 9 novembre 1947, rep. 20670, reg. soc. 2627 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Impiegati statali (S.O.C.E.I.S. a rèsponsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 17 maggio 1947, rep. 8395, reg. soc. 1452 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Edile Arrone a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 2 maggio 1947, rep. 3849, reg. soc. 1468 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sirena a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 7 febbraio 1948, rep. 65079, reg. soc. 368 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ireneo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 31 maggio 1954, rep. 18737, reg. soc. 1938 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro La Portabagagli a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Floriano in data 8 settembre 1953, rep. 19933, reg. soc. 2292 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Leader IX a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 31 luglio 1964, rep. 49243, reg. soc. 3314 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ripetta 65 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 16 novembre 1965, rep. 330272, reg. soc. 2517 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cheren a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 ottobre 1953, rep. 18006, reg. soc. 2880 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Montebaldo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 3 aprile 1954, rep. 13417, reg. soc. 1454 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rettangolo Verde a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ciuro in data 19 febbraio 1964, rep. 24795, reg. soc. 1188 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eridania a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ciuro in data 1° ottobre 1964, rep. 26964, reg. soc. 3772 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parva Dimora a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 30 luglio 1954, reg. 22902, reg. soc. 2724 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Esperia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 2 maggio 1955, rep. 19111, reg. soc. 1372 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sias a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 25 settembre 1964, rep. 197589, reg. soc. 3828 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Filos a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 19 febbraio 1964, rep. 41164, reg. soc. 966 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia C.E.D.A.M - Cooperativa edilizia dipendenti Aeronautica militare a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 11 novembre 1963, rep. 392519, reg. soc. 1318 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marco Polo 1964 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 7 febbraio 1964, rep. 8796, reg. soc. 963 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Oceano Pacifico 4 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Camberale in data 30 gennaio 1964, rep. 97239, reg. soc. 1153 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro La Barraca a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Trojani in data 29 gennaio 1982, rep. 2457, reg. soc. 1219 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia No.Scro.Mo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 marzo 1955, rep. 20567, reg. soc. 944 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pharus Salutis a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 8 marzo 1954, rep. 17447, reg. soc. 1002 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maritza a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cotogni in data 31 marzo 1955, rep. 769, reg. soc. 1203 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gli Amici di Cesano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 3 agosto 1964, rep. 175255, reg. soc. 3164 del tribunale di Roma;

Con decreti ministeriali 6 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Stella Alpina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 26 febbraio 1964, rep. 372376, reg. soc. 1884 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Castronovese a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 settembre 1953, rep. 17701, reg. soc 2392 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Galeno a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 7 ottobre 1953, rep. 18064, reg. soc. 6562 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Klaus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 19 settembre 1960, rep. 4569, reg. soc. 1686 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia XXVII Febbraio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 27 febbraio 1958, rep. 29288, reg. soc. 810 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gabriella Augusta, già S. Gabriella, a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 10 aprile 1949, rep. 29658, reg. soc. 862 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Quies et Serenitas a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 4 marzo 1959, rep. 104, reg. soc. 634 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pacor a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 18 marzo 1959, rep. 203, reg. soc. 813 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Enewa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 29 novembre 1958, rep. 36123, reg. soc. 571 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Smeraldo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 20 marzo 1959, rep. 317208, reg. soc. 683 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Anna a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 9 ottobre 1952, rep. 28518, reg. soc. 2668 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Mignano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Califano in data 5 ottobre 1973, rep. 197379, reg. soc. 5890 del tribunale di Roma;

società cooperativa mista Moderna Agricoltura a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 18 novembre 1974, rep. 40498, reg. soc. 4844 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Villa Susanna a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Farfaglia-Tassitani in data 26 gennaio 1966, rep. 28940, reg. soc. 446/66 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ferentum, già Parva Sed Mea a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 21 dicembre 1954, rep. 18577, reg. soc. 275 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Pan Cinematografica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Paulillo in data 19 gennaio 1981, rep. 3903, reg. soc. 1343 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ela 80 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Califano in data 18 febbraio 1980, rep. 2599, reg. soc. 1638 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marisella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 20 marzo 1957, rep. 22392, reg. soc. 649 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Coop. Service 80 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Giuliano in data 15 giugno 1981, rep. 22751, reg. soc. 5393 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maralunga a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 5 ottobre 1953, rep. 16813, reg. soc. 2593 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Dominica Habitatio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 4 aprile 1959, rep. 70238, reg. soc. 638 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Focus Noster a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 30 gennaio 1949, rep. 11037, reg. soc. 525 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Co.Re.P.Co. - Costruzione residenze per cooperatori a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 8 ottobre 1979, rep. 3837, reg. soc. 3990 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Libertas in Laeta Domo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 28 maggio 1952, rep. 19043, reg. soc. 1040 del tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Fortunata a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 5 maggio 1965, rep. 78685, reg. soc. 1178 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Edilmutua a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 18 maggio 1959, rep. 885, reg. soc. 984 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Monte del Picchio a responsabilita limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 15 aprile 1958, rep. 69695, reg. soc. 1143 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Saturno a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 18 dicembre 1956, rep. 52967, reg. soc. 122 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Halley Cinematografica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 26 novembre 1982, rep. 44516, reg. soc. 239 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Faustiana Terza a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Clemente in data 12 gennaio 1981, rep. 158, reg. soc. 731 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Pro Vita et Labor a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 27 maggio 1980, rep. 38274, reg. soc. 3401 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.S. - Cooperativa aero-servizi a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarsia in data 31 marzo 1980, rep. 1720, reg. soc. 2886 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Gruppo Teatro del Mastro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Lulli in data 28 settembre 1981, rep. 5987, reg. soc. 7030 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Brunelleschi 3° a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 3 febbraio 1978, rep. 598, reg. soc. 892 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mazzini 3ª a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Falce in data 24 gennaio 1978, rep. 506, reg. soc. 895 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Columena a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 27 giugno 1958, rep. 27917, reg. soc. 1352 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Caminetto, già Il Focolare, a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colizzi in data 11 giugno 1948, rep. 19299, reg. soc. 1234 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nomentana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 3 novembre 1972, rep. 56621, reg. soc. 4075 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Costabella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 27 marzo 1958, rep. 27478, reg. soc. 547 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Beatitudine a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 14 dicembre 1953, rep. 200678, reg. soc. 107 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Abetina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 aprile 1956, rep. 26070, reg. soc. 1127 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Potohos a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 28 aprile 1953, rep. 14057, reg. soc. 940 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Serenità a responsabilità limitata, on sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 25 agosto 1952, rep. 1122, reg. soc. 2448 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eurimi a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 29 maggio 1962, rep. 555214, reg. soc. 1881 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Edil-Italica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattina in data 24 settembre 1964, rep. 82, reg. soc. 3597 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Nostro Sogno a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 4 febbraio 1955, rep. 18751, reg. soc. 499 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Killini a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 4 dicembre 1963, rep. 7079, reg. soc. 3528 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ledelvi a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Felicetti in data 25 gennaio 1963, rep. 102, reg. soc. 3528 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Glauco a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 21 marzo 1958, rep. 97244, reg. soc. 1081 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Taboga a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 aprile 1954, rep. 19576, reg. soc. 1614 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Elsa 58 Seconda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 22 aprile 1958, rep. 69921, reg. soc. 1116 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Esedra Irpina 63, già Esedra, a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 13 maggio 1963, rep. 203972, reg. soc. 1602 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Roma 18ª a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colabucci in data 17 settembre 1964, rep. 42755, reg. soc. 3628 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Le Rocce a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 21 dicembre 1963, rep. 61854, reg. soc. 1231 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia SS. Martiri Indruntini a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 7 luglio 1955, rep. 24154, reg. soc. 1685 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Italia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 28 dicembre 1955, rep. 9690, reg. soc. 719 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Castoro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 19 novembre 1953, rep. 16997, reg. soc. 3076 del tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Cooperativa giocatori polo club» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 19 novembre 1980, rep. 3054, reg. soc. 275 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Noale a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 7 maggio 1962, rep. 42338, reg. soc. 1097 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Terminio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 maggio 1962, rep. 44754, reg. soc. 1315 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Noli Timere a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 16 febbraio 1962, rep. 22845, reg. soc. 742 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Residenziale a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 4 maggio 1954, rep. 58693, reg. soc. 1733 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Gorio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Federale in data 10 maggio 1954, rep. 82844, reg. soc. 1636 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Victory cinematografica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 marzo 1971, rep. 61303, reg. soc. 1258 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia I.N.A. - Domus XL a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 2 luglio 1964, rep. 116543, reg. soc. 2797 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia P.A.N.F.A. - INAIL - Società cooperativa edilizia fra impiegati dell'INAIL a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 10 maggio 1958, rep. 5196, reg. soc. 1195 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro C.R.E.A.T. - Cultura restàuro, ecomomia ed ambienti e territorio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pensabene-Derez in data 2 giugno 1982, rep. 8502, reg. soc. 4304 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casa Roma undici a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 15 maggio 1980, rep. 5993, reg. soc. 3323 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Oreglia seconda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 23 luglio 1956, rep. 42583, reg. soc. 1864 del tribunale di Roma.

società cooperativa edilizia S. Andrea d'Amalfi a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 13 dicembre 1963, rep. 23201, reg. soc. 393 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Michelangelo 64 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 16 aprile 1964, rep. 9332, reg. soc. 1956 del tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo La Mela a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misiti in data 3 giugno 1980, rep. 3773, reg. soc. 3279/80 del tribunale di Roma.

società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata Italia edile di Porto Tolle, con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Mastelloni in data 17 maggio 1948, rep. 1061, reg. soc. 966 del tribunale di Rovigo;

società cooperativa Consorzio provinciale tra le cooperative di produttori e trasformatori del mais a responsabilità limitata, con sede in Crespino (Rovigo), costituita per rogito Viascardini in data 12 maggio 1978, rep. 9848, reg. soc. 2541 del tribunale di Rovigo;

società cooperativa a responsabilità limitata di consumo fra i lavoratori del comune di Crespino, con sede in Crespino (Rovigo), costituita per rogito Marangoni in data 8 febbraio 1945, rep. 14439, reg. soc. 762 del tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia Labor a responsabilità limitata, con sede in Corbola (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 17 luglio 1974, rep. 19164, reg. soc. 1988 del tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia Prima casa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 25 maggio 1981, rep. 31205, reg. soc. 3341 del tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia S. Sebastiano martire a responsabilità limitata, con sede in Bosaro (Rovigo), costituita per rogito Schiavi in data 7 febbraio 1979, rep. 3303, reg. soc. 2695 del tribunale di Rovigo;

società cooperativa edilizia La Tiziana a responsabilità limitata, con sede in Bottrighe di Adria (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 6 giugno 1977, rep. 23771, reg. soc. 2396 del tribunale di Rovigo;

società cooperativa Edil Spettacolo a responsabilità limitata, con sede in Belluno, costituita per rogito Molinari in data 17 giugno 1982, rep. 49572, reg. soc. 3697 del tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia Orione a responsabilità limitata, con sede in Belluno, costituita per rogito Chiarelli in data 1° dicembre 1978, rep. 44761/13420, reg. soc. 2704 del tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia Luisella a responsabilità limitata, con sede in Belluno, costituita per rogito Molinari in data 30 gennaio 1974, rep. 18870, reg. soc. 2051 del tribunale di Belluno;

società cooperativa edilizia Romana Domula a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 settembre 1952, rep. 15058, reg. soc. 2215 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lodola 71 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 5 aprile 1971, rep. 38662, reg. soc. 1110 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Chigi-Colonna a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 13 novembre 1965, rep. 219152, reg. soc. 2603 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Babila a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 14 gennaio 1964, rep. 50930, reg. soc. 692 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mimmola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Chinni in data 7 luglio 1964, rep. 33174, reg. soc. 2848 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Zelinda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Di Corato in data 20 luglio 1964, rep. 1182, reg. soc. 3149 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Aquario a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 28 novembre 1963, rep. 33695, reg. soc. 264 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tosalta a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 26 novembre 1954, rep. 74297, reg. soc. 543 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Telecoop 55 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 20 maggio 1977, rep. 45448, reg. soc. 2729 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Augusta Romana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 9 novembre 1953, rep. 5681, reg. soc. 5681 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Concordia telefonica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 23 settembre 1965, rep. 26754, reg. soc. 2121 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Liliana 74 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Forleo in data 27 settembre 1974, rep. 260782, reg. soc. 4522 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Valle del Sole a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Di Corato in data 4 maggio 1977, rep. 24141, reg. soc. 2511 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pro.Ca.Ve. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 marzo 1954, rep. 19470, reg. soc. 1474 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Pratese a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 3 dicembre 1962, rep. 44000, reg. soc. 2569 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia dei Tre Pini a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 23 marzo 1959, rep. 11619, reg. soc. 645 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Patrizia sessantaquattro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani-Farfaglia in data 25 ottobre 1963, rep. 21177, reg. soc. 3164 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Baleniera a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 19 dicembre 1961, rep. 49724, reg. soc. 422 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Zenit a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 5 maggio 1954, rep. 17693, reg. soc. 2033 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Collins a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Benedictis in data 5 dicembre 1963, rep. 1977, reg. soc. 761 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia San Timoteo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 11 febbraio 1959, rep. 349048, reg. soc. 241 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Madonna dell'Archetto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 7 aprile 1954, rep. 19432, reg. soc. 1527 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ultima Thule a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 6 maggio 1959, rep. 53222, reg. soc. 886 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fonte della Mezza Luna, già Nomentum, a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 3 novembre 1956, reg. soc. 2100 del tribunale di Roma.

89A0752 - 89A0753

MINISTERO DEL TESORO

N. 35

Corso dei cambi del 20 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1351,950	1351,950	1351,90	1351,950	1351,95	1351,87	1351,80	1351,950	1351,950	1351,95
Marco germanico	733,840	733,840	734,25	733,840	733,840	733,79	733,740	733,840	733,840	733,84
Franco francese	215,480	215,480	215,45	215,480	215,480	215,45	215,430	215,480	215,480	215,48
Fiorino olandese	650,200	650,200	650,50	650,200	650,200	650,22	650,250	650,200	650,200	650,20
Franco belga	34,989	34,989	35,02	34,989	34,989	34,99	35 —	34,989	34,989	34,98
Lira sterlina	2385,75	2385,75	2385 —	2385,75	2385,75	2385,27	2384,790	2385,75	2385,75	2385,75
Lira irlandese	1954,60	1954,60	1951 —	1954,60	1954,60	1954,80	1955 —	1954,60	1954,60	—
Corona danese	188,57	188,57	188,60	188,57	188,57	188,57	188,580	188,57	188,57	188,57
Dracma	8,77	8,77	8,75	8,77	—	—	8,769	8,77	8,77	—
E.C.U.	1528,70	1528,70	1529,75	1528,70	1528,70	1528,69	1528,690	1528,70	1528,70	1528,70
Dollaro canadese	1138,200	1138,200	1138 —	1138,200	1138,20	1138,47	1138,750	1138,200	1138,200	1138,20
Yen giapponese	10,686	10,686	10,70	10,686	10,636	10,68	10,688	10,686	10,686	10,68
Franco svizzero	862,750	862,750	863,50	862,750	862,75	862,76	862,780	862,750	862,750	862,75
Scellino austriaco	104,250	104,250	104,40	104,250	104,250	104,25	104,250	104,250	104,250	104,25
Corona norvegese	202,150	202,150	202,25	202,150	202,150	202,20	202,260	202,150	202,150	202,15
Corona svedese	214,640	214,640	214,78	214,640	214,640	214,64	214,650	214,640	214,640	214,64
FIM	316 —	316 —	315 —	316 —	316 —	316,01	316,030	316 —	316 —	—
Escudo portoghese	8,937	8,937	8,94	8,937	8,937	8,93	8,930	8,937	8,937	8,93
Peseta spagnola	11,768	11,768	11,79	11,768	11,768	11,77	11,779	11,768	11,768	11,76
Dollaro australiano	1105,500	1105,500	1108 —	1105,500	1105,500	1106,25	1107 —	1105,500	1105,500	1105,50

Media dei titoli del 20 febbraio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,425
» » » 22- 6-1987/91	87 —
» » » 18- 3-1987/94	72,750
» » » 21- 4-1987/94	72,450
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	96,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,775
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101,250
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,575
»	»	»	»	1- 2-1984/91	101,375
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,725
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,450
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,475
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,350
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100 —
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,125
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,950
»	»	»	»	1-11-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,750
»	»	»	»	1- 2-1985/92	99,250
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,925
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,750
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,275
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,975
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,300
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,200
»	»	»	»	18- 6-1986/93	94,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	94,800
»	»	»	»	19- 8-1986/93	94,750
»	»	»	»	18- 9-1986/93	94,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,450
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,150
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,100
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,675
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,800
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,575
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 5-1988/93	97,975
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,175
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93,150
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,800
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,675
»	»	»	»	1- 6-1985/95	92,775
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,200
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,725
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,775
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,800
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,925
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,825
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94,225
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,100
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93,275
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,200
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,600
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,075
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,900
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,975
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	92,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,100
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,325

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1989	100,075
»	»	»	12,00%	1- 4-1989	100,225
»	»	»	10,50%	1- 5-1989	100,075
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	98,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,925
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	102,200
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,425
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	102,225
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,675
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,100
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,675
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	101,700
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,600
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,975
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	100,125
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	98,525
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,450
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,950
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,550
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,475
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,600
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99 —
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,700
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,700
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,050
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,150
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97 —
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,300
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,950
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	103,725
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,100
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,600
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,800
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,050
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,450
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,750
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,050
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,775
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,550
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	97,200
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,900

Titolo				Emissione	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 2-1982/89 14%	100,050
»	»	»	»	22-11-1982/89 13%	103,275
»	»	»	»	1983/90 11,50%	104,125
»	»	»	»	1984/91 11,25%	105,050
»	»	»	»	1987/91 8,75%	197,850
»	»	»	»	1984/92 10,50%	105,150
»	»	»	»	1985/93 9,60%	103,900
»	»	»	»	1985/93 9,75%	103,550
»	»	»	»	1985/93 9,00%	100,675
»	»	»	»	1985/93 8,75%	100,150
»	»	»	»	1986/94 8,75%	100,850
»	»	»	»	1986/94 6,90%	92,850
»	»	»	»	1987/94 7,75%	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20029

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Finvest fiduciaria S.p.a.», in Vittorio Veneto, ad esercitare attività fiduciaria, di organizzazione e di revisione contabile di aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 febbraio 1989 ha autorizzato la società «Finvest fiduciaria S.p.a.», con sede in Vittorio Veneto (Treviso), ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A0754

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 21 dicembre 1988, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) *Rockwell Rimoldi S.p.a.* - intestazione delle agevolazioni alla Rimoldi S.p.a.;

2) *Agrimont S.r.l.*, stabilimento di Ferrara - revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse;

3) *Ansaldo componenti S.p.a.* - modifiche tecniche al programma con rideterminazione delle agevolazioni nelle seguenti misure:

Stabilimenti	Lett. A (L/mil.	Lett. B (L/mil.	c/cap. L/mil.
Genova-Sampierdarena	1.365,1	4.550,5	—
Milano ex Breda	659,1	2.197,1	—
Milano trasformatori	511,4	1.704,9	—
Pomezia	1.100,2	2.200,4	1.315
Genova Campi-Fegino	4.497	14.990	—
Totale ...	8.132,8	25.642,9	1.315

89A0751

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e reinvestimento ai sensi dell'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 21 dicembre 1988, ha concesso il contributo per smantellamento di cui all'art. 8 della legge n. 452 del 1987, alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

OFFICINE F.LLI BERTOLI FU RODOLFO S.P.A. di Udine.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Udine;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 10.260;
c) entità del contributo: 513 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore siderurgico;
b) costo totale investimenti: 3.200 milioni di lire.

FONDERIE BERNARDINI DI BERNARDINI NORMANNO & C. S.N.C. di Terni.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Terni;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 4.942;
c) entità del contributo: 247,100 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: arredo urbano e trasferimento impianti;
b) costo totale investimenti: 902 milioni di lire.

FONDERIA SAC S.P.A. di Carpi (Modena).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Villavara di Bomporto (Modena);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 4.736;
c) entità del contributo: 236,8 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore della produzione di macchine per la lavorazione del legno e loro commercializzazione;
b) costo totale investimenti: 1.259,5 milioni di lire.

GRUPPO INDUSTRIALE ERCOLE MARELLI S.P.A. di Vicenza.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Sesto S. Giovanni (Milano);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 2.884;
c) entità del contributo: 144,2 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore macchine elettriche, pompe e ventilatori;
b) costo totale investimenti: 5.630 milioni di lire.

METALFOND S.R.L. - FONDERIA ACCIAIO GHISE E LEGHE LEGGERE di Montecchio di Pesaro.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Montecchio di Pesaro;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 7.483;
c) entità del contributo: 374,150 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: attività di servizio alla produzione industriale - recupero e lavorazione del rottame.
b) costo totale investimenti: 1.513 milioni di lire.

CORBELLINI S.P.A. - SISTEMI E COMPONENTI ANTIUSURA di Gorizia.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Udine;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 3.499;
c) entità del contributo: 174,95 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: componenti ceramici speciali;
b) costo totale investimenti: 1.450 milioni di lire.

NOVA FOND S.R.L. di Milano.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Momo (Novara);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 1.009;
c) entità del contributo: 50,450 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: stampaggio in materiali termoplastici.
b) costo totale investimenti: 160 milioni di lire.

FRANCO TOSI INDUSTRIALE S.P.A. di Legnano (Milano).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Legnano nord (ghisa) - Legnano ovest (acciaio);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 17.027;
c) entità del contributo: 851,350 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico;
b) costo totale investimenti: 3.970 milioni di lire.

G.F.S. - GRUPPO FUSIONI E STAMPATI S.R.L. (ex FONDERIA FERRIANI) di S. Agostino (Ferrara).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: S. Agostino (Ferrara);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 1.531;
c) entità del contributo: 76,550 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore stampaggio a caldo ed elettrostampaggio con ricalcatura di acciai;
b) costo totale investimenti: 658 milioni di lire.

SIGLIANO S.R.L. di Casale Monferrato (Alessandria).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Corso Valentino (Casale Monferrato) Solonghello (Casale Monferrato);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 3.947;
c) entità del contributo: 197,350 miliardi di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore acquedottistico;
b) costo totale investimenti: 400 milioni di lire.

OCRIMS S.P.A. SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA MECCANICA di Cremona.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Cremona (via Massarotti);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 2.307;
c) entità del contributo: 230,700 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico;
b) costo totale investimenti: 615,6 milioni di lire.

FONDERIA METAURO S.R.L. di Fano (Pesaro).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Fano (Pesaro);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 4.735;
c) entità del contributo: 473,500 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: macchine per la lavorazione del legno;
b) costo totale investimenti: 1.655 milioni di lire.

INDUSTRIE CARLO RAIMONDI S.P.A. di Rescaldina (Milano).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Rescaldina (via Costellanza e via XXV Aprile);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 8.788;
c) entità del contributo: 878,800 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: valvole di acciaio di alta qualità;
b) costo totale investimenti: 1.600 milioni di lire.

FONDOR FONDERIE OFFICINE RIUNITE S.P.A. di Gorle (Bergamo).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Gorle (Bergamo);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 5.847;
c) entità del contributo: 292,350 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: produzione di modelli in legno e in polistirolo rivestito da resine speciali;
b) costo totale investimenti: 500 milioni di lire.

ASPERA S.R.L. di Castelnuovo Don Bosco (Asti).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Borgaro Torinese (Torino);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 9.292;
c) entità del contributo: 929,200 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: produzione di compressori;
b) costo totale investimenti: 3.384 milioni di lire.

FONDERIE F.LLI MORA DI GIOVANNI S.P.A. di Gavardo (Brescia)

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Gavardo (Brescia);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 6.264;
c) entità del contributo: 313,200 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: servizi all'attività di fonderia;
b) costo totale investimenti: 1.135 milioni di lire.

SICAR S.P.A. di Carpi (Modena).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Carpi (Modena);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 5.730;
c) entità del contributo: 286,500 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico;
b) costo totale investimenti: 1.870 milioni di lire.

L'ELETTROMETALLURGICA S.P.A. di Cuorgné (Torino).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Cuorgné (Torino);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 793;
c) entità del contributo: 39,650 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico e servizi alla produzione industriale;
b) costo totale investimenti: 180 milioni di lire.

FONDERIE S. ZENO S.P.A. di Brescia.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Brescia;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 4.736;
c) entità del contributo: 236,800 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico;
b) costo totale investimenti: 360 milioni di lire.

FONDERIA DI CASTENEDOLO S.P.A. di Castenedolo (Brescia).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Castenedolo (Brescia);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 13.155;
c) entità del contributo: 657,750 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico;
b) costo totale investimenti: 1.150 milioni di lire.

SOCIETÀ ESSICCATOI FAVA S.P.A. di Cento (Ferrara).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Cento (Ferrara);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 5.307;
c) entità del contributo: 265,350 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico;
b) costo totale investimenti: 990 milioni di lire.

F.E.M. S.R.L. di Frontone (Pesaro).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Frontone (Pesaro);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 4.970;
c) entità del contributo: 497 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: produzione macchine utensili;
b) costo totale investimenti: 1.240 milioni di lire.

NECCHI S.P.A. di Pavia.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Pavia e Modena;
b) capacità produttiva da dismettere: Pavia t/a 14.917 - Modena t/a 10.508;
c) entità del contributo: Pavia lire 745,850 milioni - Modena lire 525,400 milioni.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico e servizi alla produzione;
b) costo totale investimenti: 6 miliardi di lire.

ATTIVITÀ INDUSTRIALI TRIESTINE S.P.A. di Roma.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Trieste;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 35.496;
c) entità del contributo: 1.774,8 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: creazione di un terminale rinfuse e nuova centrale termica;
b) costo totale investimenti: 9.500 milioni di lire.

LOVERE SIDERMECCANICA S.P.A. di Roma.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Lovere (Bergamo);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 7.188;
c) entità del contributo: 359,400 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore rodeggi ferroviari;
b) costo totale investimenti: 1.480 milioni di lire.

SOCIETÀ FONDERIA METALLI DI GUANDALINI ANTONIO & C. S.N.C. di Mirandola (Modena).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Mirandola (Modena);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 2.992;
c) entità del contributo: 149,6 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: officina meccanica per attività di servizio alle industrie meccaniche della zona;
b) costo totale investimenti: 350,345 milioni di lire.

FONDERIA DEL QUINTANO S.P.A. di Castelli Calepio (Bergamo).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Castelli Calepio (Bergamo);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 7.308;
c) entità del contributo: 315,4 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: servizi alla produzione e al recupero energetico;
b) costo totale investimenti: 1.779,7 milioni di lire.

EELETTROMETALLURGICA FUSANI S.P.A. di Ceparana di Bolano (La Spezia).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Ceparana di Bolano (La Spezia);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 3.873;
c) entità del contributo: 193.650 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore delle resistenze elettriche e fabbricazione di reostati;
b) costo totale investimenti: 1.035 milioni di lire.

REGGIANE OFFICINE MECCANICHE ITALIANE S.P.A. di Reggio Emilia.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Reggio Emilia;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 2.582;
c) entità del contributo: 129,1 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore ferroviario e meccanico;
b) costo totale investimenti: 750,7 milioni di lire.

ACCIAIERIE FERRERO S.P.A. di Settimo Torinese.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Settimo Torinese;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 20.234;
c) entità del contributo: 1.011,7 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore siderurgico con riferimento anche alla produzione di energia elettrica;
b) costo totale investimenti: 4.438 milioni di lire.

FONDERIA ACCIAIO GHISA E LEGHE SPECIALI F.A.G.E.L.S. S.R.L. di Napoli.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Napoli;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 19.300;
c) entità del contributo: 965 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore dei manufatti in materiali compositi;
b) costo totale investimenti: L. 6.233.649.680.

FONDERIA F.LLI CARNEVALE S.R.L. di Roma.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Roma;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 5.847;
c) entità del contributo: 292,350 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: getti non siderurgici;
b) costo totale investimenti: 1 miliardo di lire.

A.F.L. - ACCIAIERIE E FONDERIE LOMBARDE S.P.A. di Dongo (Como).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Dongo (Como);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 10.136;
c) entità del contributo: 506,8 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore siderurgico;
b) costo totale investimenti: 15 miliardi di lire.

ZANUSSI METALLURGICA S.P.A. di Maniago (Pordenone).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Sanfior (Treviso) e Maniago (Pordenone);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 25.222;
c) entità del contributo: 1.261,1 milione di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: componentistica, frigoriferi, impianti per comunità;
b) costo totale investimenti: 8.044 milioni di lire.

SAFOG FONDERIE ACCIAIO GORIZIA S.P.A. di Gorizia.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Gorizia;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 8.748;
c) entità del contributo: 437,4 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore meccanico;
b) costo totale investimenti: 4.400 milioni di lire.

OFFICINE E FONDERIE GALTAROSSA S.P.A. di Verona.

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Verona;
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 2.025;
c) entità del contributo: 101,25 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore siderurgico;
b) costo totale investimenti: 1.000 milioni di lire.

ASSA FONDERIE S.P.A. di Susa (Torino).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Susa (Torino);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 12.602;
c) entità del contributo: 70 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: centro servizi;
b) costo totale investimenti: 70 milioni di lire.

A.L.C.E. DI CURNIS & C. S.N.C. di Alzano Lombardo (Bergamo).

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Alzano Lombardo (Bergamo);
b) capacità produttiva da dismettere: t/a 5.847;
c) entità del contributo: 580 milioni di lire.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: settore chimico;
b) costo totale investimenti: 580 milioni di lire.

89A0728

REGIONE PUGLIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Barletta

Con deliberazione n. 1945 dell'8 marzo 1988 (esecutiva ai sensi di legge) la giunta regionale pugliese ha approvato la variante al piano regolatore generale per costruzione scuola elementare su area in contrada «Cavaliere», deliberata dalla giunta municipale di Barletta in data 27 gennaio 1987 con atto n. 87 e ratificata successivamente dal consiglio comunale con provvedimento n. 62 del 6 maggio 1987.

Con deliberazione n. 1946 dell'8 marzo 1988, esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale pugliese ha approvato la variante al piano regolatore generale per costruzione scuola elementare su area «ex macello comunale», deliberata dalla giunta municipale di Barletta in data 24 gennaio 1987 con atto n. 85 e ratificata con provvedimento del consiglio comunale n. 61 del 6 maggio 1987.

Con deliberazione n. 1947 dell'8 marzo 1988, esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale pugliese ha approvato la variante al piano regolatore generale per costruzione scuola elementare in via Respighi, deliberata dalla giunta municipale di Barletta in data 24 gennaio 1987 con atto n. 90 e ratificata con provvedimento del consiglio comunale n. 63 del 6 maggio 1987.

89A0775

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*